Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Con R. decreto 17 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1936-XIV, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per eventi di guerra svoltisi in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Forlani Gino, di Anselmo e di Lucia Lorina, da Portomaggiore (Ferrara), caporale 2° reggimento artiglieria mobile misto (alla memoria). In un duro combattimento, facente parte degli elementi di un comando di gruppo d'artiglieria al seguito dell'avanguardia di una divisione, volontariamente assumeva il servizio di una mitragliatrice che rapidamente metteva in azione. Rimaneva per circa due ore sotto il fuoco intenso del nemico, arrecando col suo tiro preciso, gravi perdite all'avversario. Inceppatasi l'arma tentava ripararla rimanendo fermo al suo posto di combattimento, finchè cadeva colpito mortalmente, esprimendo il dolore di dover lasciare il posto di combattimento e gridando: « Viva l'Italia! ». — Scirè, 29 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Mercanti Arturo, fu Michele e fu Elena Tavecchio, da Milano, tenente colonnello nella riserva Corpo indigeni della Somalia (alla memoria). — Volontario in A. O. quale comandante dello scaglione rifornimenti di una colonna operante su Harrar, forgiava e guidava uomini e macchine sulla via dell'assoluta dedizione, conseguendo risultati mirabili per la sua perizia e col suo esemplare, perseverante coraggio. A vittoria conclusa, passeggero di un treno che numerosissima banda armata ribelle aveva fatto deragliare per assalirlo con feroce accanimento, partecipava animosamente alla strenua difesa degli atterriti viaggiatori e, imbracciato il fucile, cadeva nel generoso tentativo di spezzare il micidiale cerchio nemico. — Fronte Somalo, aprile-maggio 1936 - Les Addas, 6 luglio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Corvese Gaetano, fu Felice e di Giovanna Visicante, da Galluccio (Napoli), capitano s. p. e. 1° reggimento artiglieria leggera. — Facente parte di nuclei di comando di raggruppamento d'artiglieria marciante con l'avanguardia di una divisione attaccata sul fianco dal nemico, noncurante del pericolo, diresse con intelligenza l'azione di una mitragliatrice e di altri elementi fino alla risoluzione del combattimento dando prove di serenità e di sprezzo del pericolo. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

Soddu Gavino, di Ubaldo e di Giovanna Tarabiono, da Novi Ligure (Alessandria), tenente comando 2ª divisione CC. NN. « 28 Ottobre ». — Ufficiale di fanteria addetto al comando di una G. U. nel momento in cui una batteria postata nei pressi del comando divisionale stava per essere sopraffatta da forti nuclei nemici, con atto spontaneo, raccoglieva CC. RR. ed artiglieri fronteggiando prima, ed arrestando dopo, l'incalzante azione nemica. Non abbandonava la posizione che dietro esplicito ordine ricevuto dal comandante del gruppo. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e di fraternità d'armi. — Scimaebò, 21 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Forti Carlo, da Portomaggiore (Ferrara), soldato 1° reggimento artiglieria leggera. — Servente ad una mitragliatrice sottoposta a violento e preciso fuoco nemico, mantenendosi allo scoperto con calma e arditezza mirabili coadiuvava efficacemente il capo arma, finchè veniva vittoriosamente stroncata un'abile e audace minaccia di aggiramento dell'avanguardia di una divisione violentemente attaccata sul fianco durante la marcia. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

Gatto Fortunato, di Antonino e di Carolina Valente, da Mileto (Catanzaro), caporale 1° reggimento artiglieria leggera. — Facente parte di elementi d'artiglieria marcianti con l'avanguardia di una divisione improvvisamente attaccata sul fianco, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo col suo fuoco preciso alla resistenza, finchè rimaneva gravemente ferito. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

Mainardi Gino, di Angelo e di Luigia Bonora, da Portomaggiore, frazione Ripapersico (Ferrara). — Servente ad una mitragliatrice sottoposta a violento e preciso fuoco nemico, mantenendosi allo scoperto con calma e arditezza mirabili, coadiuvava efficacemente il capo arma, finchè veniva vittoriosamente stroncata un'abile e audace minaccia di aggiramento dell'avanguardia di una divisione violentemente attaccata sul fianco durante la marcia. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

Pace Biagio, fu Salvatore e fu Carolina Perretta, da Natea Comiso (Siracusa), seniore comando 2ª divisione CC. NN. « 28 Ottobre ». — Sebbene in condizioni di salute menomate, perchè colpito da lieve insolazione durante un precedente combattimento, volle — contrariamente al parere dei sanitari e dei superiori — partecipare alle operazioni del giorno seguente. Coadiuvava in maniera efficace il comando di divisione nei compiti affidatigli in combattimento, confermando ancora una volta le sue virtù di combattente. — Tembien, 27-28 febbraio 1936-XIV.

Saltarelli Fernando, di Luigi e di Virginia Mansueta, da Portomaggiore (Ferrara), soldato 1° reggimento artiglieria leggera. — Servente ad una mitragliatrice sottoposta a violento e preciso fuoco nemico, mantenendosi allo scoperto con calma e arditezza mirabili, coadiuvava efficacemente il capo arma, finchè veniva vittoriosamente stroncata un'abile e audace minaccia di aggiramento dell'avanguardia di una divisione violentemente attaccata sul fianco durante la marcia. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

(4040)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1832.

Modificazioni al R. decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, contenente provvedimenti transitori riguardo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito alla unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 6, comma 2°, del Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, che dà facoltà di effettuare i depositi, di cui all'art. 133 del Codice di commercio, presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1934-XIV, n. 1833.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV fra l'Italia e la Francia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia, l'11 agosto 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:

1° « Modus vivendi » per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;

2° Accordo stipulato mediante scambio di note, per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;

3° Due Accordi diretti alla estensione, il primo, nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;

4° Accordo relativo a scambi di bevande alcooliche fra i due Paesi, con Protocollo.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dagli Accordi di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 62. — MANCINI.

Modus Vivendi entre l'Italie et la France pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent.

Le Gouvernement italien et *le Gouvernement français*, désireux de régler d'une façon provisoire et jusqu'à la conclusion d'un accord définitif les échanges commerciaux entre l'Italie et la France et les payements qui s'y réfèrent sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — La contrevaleur des marchandises italiennes importées en France à partir du 15 juillet 1936 sera versée par les importateurs français à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris et sera affectée: à concurrence de 90 % au règlement des marchandises françaises importées en Italie à partir de la même date et à concurrence de 10 % au règlement des créances commerciales arriérées dans les conditions définies dans l'Accord séparé signé en date de ce jour.

Art. 3. — Sur les sommes ainsi versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, au titre des importations de marchandises italiennes en France depuis le 15 juillet 1936, 90 % seront versés, dès la mise en vigueur du présent *Modus Vivendi*, et ultérieurement, au plus tard tous les 10 jours, à un compte en francs non productif d'intérêts, ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero dans une banque française à désigner.

Pour le versement du montant des factures libellées en lires la conversion en francs sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en francs se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Paris du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Les importateurs italiens de marchandises françaises devront verser la contrevaleur des marchandises importées à partir du 15 juillet 1936 à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero en lires italiennes.

Pour le versement du montant des factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français, la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 5. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation fixeront d'un commun accord le cours du change entre le franc français et la lire italienne.

Art. 6. — Tous les payements seront effectués aux créanciers en Italie en lires et en France en francs, dans la limite des disponibilités existantes et dans l'ordre chronologique des versements.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs en faveur des créanciers français sur une banque française à désigner. Ces ordres seront émis dans la limite du crédit du compte visé au premier alinéa de l'art. 3 et dans la mesure où les versements des lires auront été effectués par les débiteurs.

Par ailleurs, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero fera les versements en lires aux créanciers italiens dans la mesure où les versements en francs auront été effectués par les débiteurs à la banque française à désigner.

Art. 7. — A la fin de la durée du présent *Modus Vivendi* les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte visé au premier alinéa de l'art. 3, ce solde devant être exclusivement utilisé au règlement de créances françaises.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour reprendre l'examen des questions relatives aux créances françaises arriérées à l'occasion des négociations qui devront régler définitivement les échanges entre les deux Pays et les payements qui s'y réfèrent.

Art. 8. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation s'entendront pour établir les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application du présent *Modus Vivendi*.

Art. 9. — Les compensations privées déjà approuvées par l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio estero, en cours d'exécution au moment de la signature du présent *Modus Vivendi*, ne seront pas soumises aux dispositions dudit *Modus Vivendi*.

Art. 10. — Le présent *Modus Vivendi* sera applicable au règlement des créances réciproques relatives aux marchandises importées en Italie et en France à partir du 15 juillet 1936.

Il entrera en vigueur le 15 août 1936 et restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1936.

Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de trois mois à partir du premier octobre 1936, sauf dénonciation par une des deux Parties contractantes quinze jours avant son échéance.

En foi de quoi a été signé le présent *Modus Vivendi*.

Fait à Rome en double exemplaire le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *France*: CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature du présent *Modus Vivendi* pour régler les échanges commerciaux entre l'Italie et la France et les payements qui s'y réfèrent, le Gouvernement italien et le Gouvernement français déclarent d'un commun accord que:

1. - les importations en Italie des produits originaires et en provenance des Colonies françaises et territoires africains sous mandat français seront admises en rapport avec les importations italiennes dans l'ensemble des dits territoires. Les payements afférents à ces échanges s'effectueront soit par compensation privée, soit en devise libre de façon à éviter la formation d'arriérés;

2. - des négociations relatives aux échanges commerciaux entre d'une part l'Italie, d'autre part la Tunisie, le Maroc, la Syrie et Liban respectivement se poursuivront en vue de la conclusion dans le plus bref délai possible d'accords spéciaux. Jusqu'à conclusion de tels accords les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront également à ces territoires;

3. - les importations en France des produits originaires et en provenance des Possessions et Colonies italiennes resteront soumises au régime en vigueur à la date du 17 novembre 1935. Les payements afférents aux échanges entre la France et les Possessions et Colonies italiennes s'effectueront dans les conditions prévues au paragraphe 1.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *France*: CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie à l'Ambassadeur de France a Rome

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien dans le but de procéder, sur la base et dans la limite de la compensation, à la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, adhère aux dispositions suivantes:

Art. 1. — En ce qui concerne le présent Accord, on entend par créances commerciales françaises arriérées en Italie les créances visées par les décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, et précisément les sommes dues à des créanciers résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, par des débiteurs résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne, comme prix de marchandises importées jusqu'au 14 juillet 1936, originaires ou en provenance du territoire douanier français, des Colonies françaises ou des territoires africains sous mandat français.

Par créances commerciales italiennes arriérées en France, on entend les créances visées par le décret français du 7 novembre 1935 et dues aux créanciers résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne par des débiteurs résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, comme prix de marchandises italiennes importées jusqu'au 14 juillet 1936, dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français.

Art. 2. — *a*) Les sommes qui, selon les dispositions du décret français du 7 novembre 1935, ont été ou seront versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, en payement des marchandises italiennes importées dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français avant le 15 juillet 1936 seront portées au crédit d'un compte spécial, sans intérêts, que ledit Office de Compensation ouvrira, en francs, au nom et en faveur de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, qui est autorisé à payer les créanciers italiens intéressés.

b) Ce même compte spécial sera crédité par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, des sommes qui correspondent au 10 % prévu par l'art. 2 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

c) La conversion des sommes en francs visées à la lettre *a*) ci-dessus sera faite à titre provisoire d'après les règles suivantes:

1. — pour les dettes libellées dans une devise autre que la lire ou le franc:

— d'après le cours du change (chèque) de la devise en cause à la séance de la Bourse de Paris du jour du versement (pour les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936), et du jour précédant le jour du versement (pour les versements postérieurs au 31 juillet 1936).

2. — pour les dettes libellées en lires:

— si les sommes ont été déjà versées en lires par les débiteurs français à l'Office de Compensation, leur contrevaleur en francs sera créditée au compte visé à la lettre *a*) ci-dessus sur la base du cours du change officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque, ou, faute d'une telle cotation officielle, sur la base d'un cours à établir d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation, d'après les cours officiels du franc-chèque à la Bourse de Rome du jour correspondant.

Si le versement a lieu après le 31 juillet 1936, la conversion du montant en francs sera faite toujours à titre provisoire sur la base du cours officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 3. — *a*) L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les francs versés au crédit du compte prévu à l'art. 2, tout d'abord pour le règlement des dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué en lires (compte *A*) non productif d'intérêts ouvert auprès dudit Istituto au nom du créancier selon les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs sur l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris sur son avoir au compte prévu à l'art. 2.

Les règlements seront effectués par ordre chronologique des versements.

b) Une fois réglées les dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les sommes qui seront disponibles au compte prévu à l'art. 2 pour le règlement des dettes commerciales italiennes résultant d'importations effectuées avant le 15 juillet 1936, dont le montant sera versé, à partir du premier août 1936, à un compte en lires (compte *B*), non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom de l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Les règlements sur le compte *B* seront également effectués par ordre chronologique des versements.

c) D'après les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué dont il est question représentent le montant en lires des dettes italiennes ou leur contrevaleur en lires au cours officiel le plus favorable pour le créancier entre celui du jour de l'échéance de la dette et celui du jour du versement.

A la date du premier août 1936 ces sommes en lires seront transformées en francs au cour du franc (chèque) de la Bourse de Rome du 31 juillet 1936.

Les francs résultant de cette conversion seront crédités par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au compte en francs non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom du créancier, en règlement du compte lires ainsi arrêté.

Ces sommes en francs seront réglées au fur et à mesure de l'émission des ordres de versement dont il est question à la lettre *a*) de cet article.

d) Le compte *B* en lires dont il est fait mention à la lettre *b*) de cet article sera crédité des sommes que les débiteurs italiens verseront à partir du premier août 1936 en règlement des dettes commerciales pour marchandises importées avant le 15 juillet 1936.

Pour le versement du montant des factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel qu'il est prévu par les disposition précédentes.

Art. 5. — Les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Art. 6. — Le présent Accord aura effet à partir du 15 juillet 1936 et aura la même durée que le *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent signé en date de ce jour.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse de Votre Excellence constitueront un Accord conclu en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambassadeur de France a Rome
au Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien dans le but de procéder, sur la base et dans la limite de la compensation à la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, adhère aux dispositions suivantes:

Art. 1. — En ce qui concerne le présent Accord, on entend par créances commerciales françaises arriérées en Italie les créances visées par les décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, et précisément les sommes dues à des créanciers résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, par des débiteurs résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne, comme prix de marchandises importées jusqu'au 14 juillet 1936, originaires ou en provenance du territoire douanier français, des Colonies françaises ou des territoires africains sous mandat français.

Par créances commerciales italiennes arriérées en France, on entend les créances visées par le décret français du 7 novembre 1935 et dues aux créanciers résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne par des débiteurs résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, comme prix de marchandises italiennes importées jusqu'au 14 juillet 1936, dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français.

Art. 2. — *a*) Les sommes qui, selon les dispositions du décret français du 7 novembre 1935, ont été ou seront versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, en payement des marchandises italiennes importées dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français avant le 15 juillet 1936 seront portées au crédit d'un compte spécial, sans intérêts, que ledit Office de Compensation ouvrira, en francs, au nom et en faveur de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, qui est autorisé à payer les créanciers italiens intéressés.

b) Ce même compte spécial sera crédité par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, des sommes qui correspondent au 10 % prévu par l'art. 2 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

c) La conversion des sommes en francs visées à la lettre *a*) ci-dessus sera faite à titre provisoire d'après les règles suivantes:

1. — pour les dettes libellées dans une devise autre que la lire ou le franc:

— d'après le cours du change (chèque) de la devise en cause à la séance de la Bourse de Paris du jour du versement (pour les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936), et du jour précédant le jour du versement (pour les versements postérieurs au 31 juillet 1936).

2. — pour les dettes libellées en lires:

— si les sommes ont été déjà versées en lires par les débiteurs français à l'Office de Compensation, leur contrevaleur en francs sera créditée au compte visé à la lettre *a*) ci-dessus sur la base du cours du change officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque, ou, faute d'une telle cotation officielle, sur la base d'un cours à établir d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation, d'après les cours officiels du franc-chèque à la Bourse de Rome du jour correspondant.

Si le versement a lieu après le 31 juillet 1936, la conversion du montant en francs sera faite toujours à titre provisoire sur la base du cours officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 3. — *a*) L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les francs versés au crédit du compte prévu à l'art. 2, tout d'abord pour le règlement des dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué en lires (compte *A*) non productif d'intérêts ouvert auprès dudit Istituto au nom du créancier selon les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs sur l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris sur son avoir au compte prévu à l'art. 2.

Les règlements seront effectués par ordre chronologique des versements.

b) Une fois réglées les dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les sommes qui seront disponibles au compte prévu à l'art. 2 pour le règlement des dettes commerciales italiennes résultant d'importations effectuées avant le 15 juillet 1936, dont le montant sera versé, à partir du premier août 1936, à un compte en lires (compte *B*), non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom de l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Les règlements sur le compte *B* seront également effectués par ordre chronologique des versements.

c) D'après les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué dont il est question représentent le montant en lires des dettes italiennes ou leur contrevaleur en lires au cours officiel le plus favorable pour le créancier entre celui du jour de l'échéance de la dette et celui du jour du versement.

A la date du premier août 1936 ces sommes en lires seront transformées en francs au cour du franc (chèque) de la Bourse de Rome du 31 juillet 1936.

Les francs résultant de cette conversion seront crédités par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au compte en francs non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom du créancier, en règlement du compte lires ainsi arrêté.

Ces sommes en francs seront réglées au fur et à mesure de l'émission des ordres de versement dont il est question à la lettre *a*), de cet article.

d) Le compte *B* en lires dont il est fait mention à la lettre *b*) de cet article sera crédité des sommes que les débiteurs italiens verseront à partir du premier août 1936 en règlement des dettes commerciales pour marchandises importées avant le 15 juillet 1936.

Pour les versement du montant les factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel qu'il est prévu par les dispositions précédentes.

Art. 5. — Les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Art. 6. — Le présent Accord aura effet à partir du 15 juillet 1936 et aura la même durée que le *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent signé en date de ce jour.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse de Votre Excellence constitueront un Accord conclu en la matière ».

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français prend acte de cette Note et se déclare d'accord en ce qui concerne sa teneur.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie
à l'Ambassadeur de France a Rome

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italienne en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées syro-libanaises en Italie et italiennes en Syrie et au Liban, à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Syrie et le Liban à la Banque de Syrie et du Grand Liban.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambassadeur de France a Rome
au Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire la communication suivante:

« En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises

en Italie et italienne en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées syro-libanaises en Italie et italiennes en Syrie et au Liban, à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Syrie et le Liban à la Banque de Syrie et du Grand Liban ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie à l'Ambassadeur de France a Rome

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées tunisiennes en Italie et italiennes en Tunisie à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Tunisie à la Banque d'Algerie.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambassadeur de France a Rome au Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire la communication suivante:

« En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées tunisiennes en Italie et italiennes en Tunisie à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Tunisie à la Banque d'Algérie ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie à l'Ambassadeur de France a Rome

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer, par voie autonome, et aussitôt que possible, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935 en vertu de l'Avenant au *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1935.

Ce régime sera appliqué à la condition que le Gouvernement français, à partir de la même date où le Gouvernement italien prendra les mesures susdites, applique de son côté aux vins originaires et en provenance d'Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935, en vertu du dit Avenant.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que les droits actuels applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le numéro 171-*bis* du tarif douanier français sont ceux qui étaient prévus par l'art. 2 de l'Avenant susmentionné.

Il est entendu que le traitement spécifié ci-dessus restera en vigueur pendant la validité du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour sous réserve de l'*Ad* art. 1er du *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932.

J'ajoute que le Gouvernement italien est prêt à admettre à l'importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France en raison de 90 % de la valeur des exportations françaises en Italie desdits produits pendant le trimestre juillet-septembre 1934, à la condition que le Gouvernement français admette en France pendant le trimestre juillet-septembre 1936 les vins italiens dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 1er du Protocole de signature à l'Avenant du *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie signé à Paris le 1er octobre 1933.

Si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme constituant un Accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambassadeur de France a Rome au Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire connaître:

« J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer, par voie autonome, et aussitôt que possible, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935 en vertu de l'Avenant au *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1935.

Ce régime sera appliqué à la condition que le Gouvernement français, à partir de la même date où le Gouvernement italien prendra les mesures susdites, applique de son côté aux vins originaires et en provenance d'Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935, en vertu du dit Avenant.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que les droits actuels applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le numéro 171-*bis* du tarif douanier français sont ceux qui étaient prévus par l'art. 2 de l'Avenant susmentionné.

Il est entendu que le traitement spécifié ci-dessus restera en vigueur pendant la validité du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour sous réserve de l'*Ad* art. 1er due *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932.

J'ajoute que le Gouvernement italien est prêt à admettre à l'importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France en raison de 90 % de la valeur des exportations françaises en Italie desdits produits pendant le trimestre juillet-septembre 1934, à la condition que le Gouvernement français admette en France pendant le trimestre juillet-septembre 1936 les vins italiens dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 1er du Protocole de signature à l'Avenant du *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie signé à Paris le 1er octobre 1933.

Si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme constituant un Accord entre les deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français prend acte de cette Note et se déclare d'accord en ce qui concerne sa teneur. Il confirme notamment à Votre Excellence que les droits actuellement applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le n. 171-*bis* du tarif douanier français, sont ceux qui étaient prévus à l'art. 2 de l'Avenant du *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932 signé à Rome le 1er octobre 1933.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole concernant les échange de boissons alcooliques entre l'Italie et la France.

Les soussignés, se référant aux Notes échangées en date de ce jour entre le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie et l'Ambassadeur de France à Rome, au sujet des échanges de boissons alcooliques entre les deux Pays, conviennent de mettre en vigueur, à partir du 15 août 1936, le régime prévu par ces notes en attendant que l'Italie l'applique par voie autonome.

En foi de quoi on a signé le présente Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *France*: CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1834.

Ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, concernente la istituzione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, composto di tre Direzioni generali: per la Stampa italiana, per la Stampa estera e per la Propaganda;

Visto il R. decreto 18 settembre 1934, n. 1565, concernente la istituzione della Direzione generale per la cinematografia;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, relativo al trasferimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda ed alla conseguente istituzione della Direzione generale per il turismo;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, concernente la istituzione dell'Ispettorato per il teatro;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1935, n. 1009, che eleva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda a Ministero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di elevare a Direzione generale l'Ispettorato per il teatro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono trasferiti al Ministero per la stampa e la propaganda tutti i poteri e le facoltà che nelle disposizioni legislative precedenti alla pubblicazione del presente decreto erano attribuiti al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Conseguentemente, in tutti i provvedimenti precedentemente emanati, alle indicazioni « Sottosegretariato e Sottosegretario per la stampa e la propaganda » devono intendersi sostituite le altre: « Ministero e Ministro per la stampa e la propaganda ».

Con successivi decreti del Ministro per la stampa e la propaganda da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, saranno, altresì, trasferiti al Ministero per la stampa e la propaganda tutti quei servizi inerenti alla attività del Ministero stesso, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano ancora attribuiti ad altri Ministeri.

Art. 2. — Il Ministero per la stampa e la propaganda è costituito di sei Direzioni generali.

Le denominazioni delle singole Direzioni generali sono stabilite con decreti Reali, sulla proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze.

In via transitoria, con modalità da approvarsi mediante decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze, potrà essere costituita, nel primo assetto dei servizi, altra Direzione generale da affidarsi a funzionario comandato presso il Ministero predetto che rivesta il quarto grado in ruolo diverso da quelli del Ministero medesimo.

Art. 3. — La ripartizione degli affari e dei servizi tra i vari Uffici e la suddivisione di questi sono stabilite con regolamento interno nei limiti degli organici in vigore.

Art. 4. — L'Istituto nazionale « L.U.C.E. » è messo alla dipendenza del Ministro per la stampa e la propaganda. Restano modificate in conformità le vigenti disposizioni relative all'ordinamento dell'Istituto stesso.

Dal Ministero per la stampa e la propaganda dipendono:

a) l'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit);
b) l'Istituto nazionale del dramma antico;
c) la Discoteca di Stato;
d) gli Enti provinciali per il turismo;
e) il Comitato per il credito alberghiero.

Sono, invece, sottoposti alla vigilanza del Ministero predetto, secondo le norme stabilite nei relativi provvedimenti di legge, i seguenti Enti:

a) Ente italiano audizioni radiofoniche (Eiar);
b) Reale automobile club italiano (Raci);
c) Aziende autonome per le stazioni di soggiorno, cura e turismo;
d) Ente turistico Silano;
e) Estate Livornese;
f) Primavera Siciliana;
g) Ente autonomo del R. Teatro S. Carlo di Napoli;
h) Ente autonomo del Teatro « Alla Scala » di Milano;
i) Ente autonomo del Teatro comunale « Vittorio Emanuele II » di Firenze;
l) Ente autonomo del Teatro « Arena » di Verona;
m) Società italiana degli autori ed editori.

Art. 5. — Con successivo decreto Reale, da emanarsi sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati i ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda e le norme per le ammissioni e le promozioni.

Art. 6. — E' in facoltà del Ministro per la stampa e la propaganda di destinare presso le Regie Prefetture del Regno, con le funzioni di « Addetto stampa » propri funzionari in numero non superiore ad otto complessivamente, di cui due di grado non superiore al settimo e sei di grado non superiore all'ottavo.

Art. 7. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le altre disposizioni in vigore riguardanti il funzionamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 8. — E' abrogata ogni disposizione contrastante con quelle del presente decreto o con esse incompatibile.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1835.

Modificazione dei raggruppamenti di materie del Regio istituto tecnico agrario specializzato di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, relativo alla approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2157, relativo alla trasformazione della Regia scuola agraria media di Firenze in Regio istituto tecnico agrario, specializzato per la frutticultura, l'orticoltura e il giardinaggio;

Ritenuta la opportunità di modificare il raggruppamento di alcune materie d'insegnamento nel Regio istituto tecnico agrario di Firenze;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, sul riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I raggruppamenti di materie previsti dal R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, per i Regi istituti tecnici agrari, limitatamente ai nn. 28 e 29, sono modificati come appresso:

n. 28) Agricoltura, orticoltura, economia orticola.

n. 29) Frutticoltura.

Art. 2. — Per effetto dell'art. 1 del presente decreto le materie di insegnamento di cui ai nn. 11, 12, 19 della tabella annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2157, vengono raggruppate come segue:

n. 11) Agricoltura, orticoltura, economia orticola (n. 1 cattedra di ruolo).

n. 12) Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario (n. 1 cattedra di ruolo).

n. 19) Frutticoltura (n. 1 incarico).

Art. 3. — Nella prima attuazione del presente decreto è consentito il passaggio dell'attuale titolare della cattedra di ruolo di cui al n. 11 della tabella organica annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2157 alla derivata cattedra di ruolo di agricoltura, orticoltura, economia orticola.

Art. 4. — Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. **1836.**

Indennità da corrispondere al personale della Regia marina destinato nelle Isole italiane dell'Egeo ed a Saseno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 agosto 1935, n. 1825;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale della Regia marina destinato a terra nelle Isole dell'Egeo ed a Saseno, oltre gli assegni normali loro dovuti nel Regno, comprese le indennità caro-viveri, ed alla giornaliera razione viveri, in natura, oppure in contanti, spetta la seguente speciale indennità giornaliera:

Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti	L.	40,00
Contrammiragli e gradi corrispondenti	»	35,00
Capitani di vascello e gradi corrispondenti	»	30,00
Capitani di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	»	24,00
Primi tenenti di vascello, tenenti di vascello e gradi corrispondenti	»	20,00
Ufficiali subalterni	»	15,00
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	8,00
Secondi capi	»	6,00
Sottocapi	»	2,00
Comuni	»	1,60

La razione viveri in contanti per gli ufficiali è di L. 1.

Al comandante militare marittimo nelle Isole italiane dell'Egeo sono inoltre dovute le seguenti indennità:

a) un'indennità giornaliera di L. 25 per spese di rappresentanza, non cumulabili con la indennità che possa spettargli a norma dell'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) un'indennità annua di L. 3000, qualora non fruisca di alloggio in natura.

Art. 2. — Al personale di cui al precedente art. 1 quando si trovi comandato in servizio isolato, qualunque ne sia la provenienza, spetta la stessa indennità stabilita per le missioni nel Regno, in luogo della speciale diaria indicata in detto art. 1.

Art. 3. — Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono assoggettate alle riduzioni di cui al decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 4. — Il personale di cui al precedente art. 1 quando si reca in licenza ordinaria ha diritto per sè e per le persone di famiglia al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza nelle Isole dell'Egeo e a Saseno al porto di sbarco nel Regno e viceversa, limitatamente ad una licenza per biennio.

Qualora venga consentito il frazionamento dei periodi di licenza, le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per ognuno dei periodi fissati dalle disposizioni che regolano la concessione delle licenze ordinarie.

Art. 5. — Il presente decreto ha vigore dal 16 agosto 1935-XIII.

Sono abrogate le precedenti disposizioni relative al trattamento economico del personale suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. **1837.**

Ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1933, n. 3;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministero delle corporazioni è costituito:
dalla Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento;
dalla Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni;
dalla Direzione generale delle associazioni professionali;
dalla Direzione generale dell'industria;
dalla Direzione generale del commercio;
dall'Ufficio studi e ricerche;
dall'Ufficio legislativo.

Art. 2. — Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato proponente sarà stabilita la ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e gli Uffici di cui all'articolo precedente.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare la donazione di una raccolta di opere artistiche disposta dall'Accademico d'Italia prof. Pietro Canonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad accettare la donazione di una raccolta di opere artistiche disposta dall'Accademico d'Italia prof. Pietro Canonica, con l'impegno, da parte dell'Amministrazione, di conservare in futuro le opere stesse in modo degno e decoroso;

Vista la deliberazione Governatoriale 10 febbraio 1936, n. 684;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad accettare la donazione sopra descritta.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV.
Registro 10 Interno, foglio 3.

(4085)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 ottobre 1936-XIV.
Approvazione dello statuto del Banco di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 377, che riconosce come « Banca di diritto pubblico » il Banco di Roma con sede in Roma;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Roma, Banca di diritto pubblico, conforme al testo allegato al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto del Banco di Roma.

TITOLO I. — *Costituzione, sede e durata della Società.*

Art. 1. — **La Società anonima Banco di Roma, costituita con atto 9 marzo 1880, è Banca di diritto pubblico in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377.**

Art. 2. — Il Banco ha la sua sede sociale e la Direzione centrale in Roma. Potrà stabilire in Italia, nelle Colonie, nei Possedimenti ed all'Estero filiali e rappresentanze. Potrà anche assumere **partecipazioni in ditte e società bancarie all'estero.**

Art. 3. — **La Società durerà fino al 31 dicembre 1980. Tale durata** potrà essere protratta per deliberazione dell'assemblea generale.

TITOLO II. — *Scopo ed operazioni della Società.*

Art. 4. — La Società ha per oggetto l'esercizio del credito; a tal fine essa può compiere le seguenti operazioni:

1) ricevere depositi fruttiferi in valuta nazionale ed estera (liberi o vincolati) a risparmio, in conto corrente e su buoni fruttiferi a scadenza fissa;
2) depositare somme in valuta nazionale ed estera (in conti liberi o vincolati) presso altri Istituti;
3) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'Estero, buoni del tesoro ordinari, cedole, assegni bancari, note di pegno, ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;
4) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;
5) rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;
6) concedere anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, su cartelle fondiarie ed obbligazioni assimilate, su titoli privati di primo ordine o di largo mercato e su merci;
7) fare anticipazioni passive su titoli di proprietà;
8) fare riporti, attivi e passivi, su titoli pubblici e privati di largo mercato;
9) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di Società industriali e commerciali di primo ordine e altri titoli che siano emessi da Enti con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi compresi titoli di società industriali e commerciali di prim'ordine quotati nelle Borse del Regno, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;
10) acquistare e vendere per conto di terzi fondi pubblici o privati; vendere titoli di proprietà;
11) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;
12) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia ed all'estero, ed aperture di conti di corrispondenza per eventuali scoperti, anche, ove del caso, senza garanzia, ad Istituti, Banche e Ditte commerciali od industriali di notoria solvibilità e privati che esercitino attività agricola, industriale o commerciale;
13) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle leggi in vigore;
14) emettere assegni circolari, tratte, lettere di credito semplici o circolari e simili;
15) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni;
16) ricevere e cedere per l'incasso: effetti semplici e documentati rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'Estero, titoli rimborsabili, cedole, assegni bancari ed eseguire ogni altra operazione di commissione di banca;
17) intrattenere rapporti di corrispondenza o di rappresentanza con altri Istituti di credito;
18) ricevere sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni emesse anche da società private;
19) provvedere al collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di Enti pubblici e partecipare a sindacati di collocamento ai sensi dell'art. 45 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
20) assumere partecipazioni ad Enti economici creati o promossi dallo Stato, ad Enti morali od a Consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;
21) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;
22) assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale, di Magazzini generali e compiere servizi di cassa per conto di terzi;
23) accettare documenti in deposito e titoli a custodia ed in amministrazione;
24) acquistare immobili per propri stabilimenti, e quando necessario, per garantire il recupero di crediti, effettuando tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione connesse con la loro gestione ed il loro eventuale realizzo.

Con l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Società potrà anche compiere operazioni non contemplate dal presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e di questo statuto.

Art. 5. — Si ritiene che i contraenti con la Banca abbiano accettato ed approvato sin dall'inizio dei rapporti tutte le condizioni di conto, nonchè i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca, stanno di pieno diritto a garantire con l'intero valore anche qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca stessa, pure se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Quando esistano tra la Banca ed i suoi contraenti diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Banca sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

TITOLO III. — *Capitale sociale.*

Art. 6. — Il capitale sociale è fissato in L. 200.000.000 rappresentato da due milioni di quote nominative da L. 100 ciascuna e devono appartenere a cittadini od Enti italiani.

Nel caso di socio che per qualsiasi motivo perda la cittadinanza italiana, o di successione in forza della quale la quota passerebbe in proprietà di un cittadino o Ente straniero, il socio o successore deve darne immediata notizia alla Banca, e provvedere, entro il termine di due mesi, a trasferire le proprie quote a persona od Ente di cittadinanza italiana. In difetto, provvederà a tale trasferimento il Consiglio di amministrazione, a mezzo di agente di cambio della Borsa di Roma, entro il terzo mese successivo alla ricevuta comuni-

cazione; il socio o il successore avrà diritto soltanto a ricevere il prezzo di vendita come sopra ricavato.

Per le quote che attualmente sono di proprietà di cittadini ed Enti stranieri si applicano le norme di legge.

Art. 7. — Il capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato e diminuito con deliberazione dell'assemblea generale che riconosca la necessità e l'utilità dell'aumento o diminuzione in seguito a rapporto del Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Nei casi di aumento del capitale sociale, è riservata al Consiglio di amministrazione la facoltà di accordare ai soci il diritto di opzione stabilendone le relative norme.

TITOLO IV. — *Amministrazione sociale.*

Art. 9. — L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Nel caso di vacanza di uno o più posti di amministratore, si provvederà alla surroga provvisoria a sensi dell'art. 125 del Codice di commercio.

L'amministratore surrogante rimane in carica fino alla prima riunione dell'assemblea generale, la quale procede alla elezione definitiva. Il nuovo amministratore acquista l'anzianità e segue il turno di scadenza di quello a cui è stato sostituito.

Qualora quattro amministratori venissero a cessare dalle funzioni per dimissioni o altrimenti, i restanti amministratori si intenderanno dimissionari e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea generale per la nomina dell'intero Consiglio.

Tutte le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive se non abbiano ottenuto il nulla osta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 10. — Il Consiglio si aduna almeno una volta ogni trimestre ed inoltre ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o ne facciano domanda tre amministratori o tre sindaci.

Gli amministratori devono essere convocati a domicilio mediante lettera o telegramma con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di urgenza nei quali il preavviso per telegramma potrà essere ridotto a 48 ore.

Della convocazione del Consiglio dovrà essere data contemporanea comunicazione all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Per la validità della seduta si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza degli amministratori presenti.

Nel caso di voto pari, prevale il partito per cui ha votato chi presiede la seduta.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal presidente o da uno dei vice presidenti e dal segretario e fanno fede in giudizio e dovunque occorresse produrli.

Art. 11. — I membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati per la durata di anni quattro. Ogni anno scade un quarto dei suoi componenti.

Se il numero degli amministratori in carica non fosse divisibile per quattro, nel primo anno del quadriennio si aggiungerà il numero eccedente.

Il turno d'uscita, fino a quando non possa essere determinato dall'anzianità, è deciso dalla sorte. Gli amministratori usciti di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 12. — Gli amministratori, a garanzia del loro ufficio, prima di entrare in carica, devono intestare a loro nome e depositare nelle casse della Società tante quote sociali per l'importo massimo di L. 50.000 qualunque sia l'ammontare del capitale sociale.

Tali quote non possono essere svincolate e restituite se non tre mesi dopo l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'amministratore fu in carica.

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione ogni anno, a maggioranza relativa, elegge un presidente, uno o due vice presidenti ed un segretario. Il segretario può essere scelto anche fuori del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne fa le veci uno dei vice presidenti ed in mancanza di questi il più anziano di età degli amministratori presenti. In caso di assenza del segretario, il Consiglio indica chi debba sostituirlo.

Art. 14. — Il Consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea generale. In modo particolare delibera sull'indirizzo generale della Banca e delle sue operazioni, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti delle quote sottoscritte, nomina e revoca i componenti la Direzione centrale e gli altri funzionari addetti alla medesima, determina l'istituzione e la soppressione delle Filiali e delle Rappresentanze, provvede alla formazione dei bilanci annuali.

Il Consiglio nomina ogni anno nel proprio seno un Comitato direttivo ed eventualmente uno o più amministratori delegati, nonchè, ove lo creda opportuno, Comitati locali e Commissioni speciali, conferendo loro quelle facoltà ed attribuzioni che crederà necessarie ed opportune.

Può inoltre nominare un direttore generale anche estraneo al Consiglio. Alle deliberazioni con cui vengono nominati sia gli amministratori delegati sia il direttore generale si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 9.

I compensi al Comitato direttivo, agli amministratori delegati, al direttore generale, ai Comitati locali ed alle Commissioni speciali, sono determinati dal Consiglio e vanno inclusi nelle spese generali.

Art. 15. — Il Comitato direttivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione che ne ha la presidenza e da quattro a sei amministratori, compresi in tal numero, di diritto, gli amministratori delegati, qualora esistano.

Art. 16. — Il Comitato direttivo nomina ogni anno il segretario che può essere scelto anche all'infuori dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato determina le norme della sua convocazione e del suo funzionamento.

Qualora il presidente non intervenga, lo sostituisce il membro più anziano; se non intervenga il segretario, il Comitato designa chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali, e gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi da un membro del Comitato e dal segretario e fanno fede in giudizio o dovunque occorresse produrli.

Art. 17. — Al Comitato direttivo, oltre agli altri poteri che gli vengono delegati dal Consiglio, spettano le seguenti mansioni:

a) la nomina e revoca di tutto il personale con facoltà di firma a sensi dell'art. 21 e che non sia di spettanza del Consiglio secondo l'art. 14, oltre i provvedimenti di urgenza che anche a riguardo del personale nominato dal Consiglio si ravvisassero necessari ed opportuni a sensi del comma *e*) del presente articolo;

b) le deliberazioni dei fidi massimi entro i limiti dei quali così la Direzione centrale come le Direzioni delle Filiali possono eseguire le proprie operazioni ivi compresi gli avalli, le fidejussioni ed i riporti;

c) le deliberazioni relative alle accettazioni cambiarie, all'acquisto di titoli ed alle partecipazioni in Enti economici creati o promossi dallo Stato;

d) le deliberazioni relative all'acquisto ed alla vendita di beni immobili ed alle iscrizioni di ipoteche sugli immobili sociali;

e) le deliberazioni di urgenza per qualsiasi affare ed in confronto di qualsiasi persona od Ente, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione;

f) lo studio di ogni affare importante da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

g) la sorveglianza permanente su tutta la gestione sociale e su quelle aziende nelle quali il Banco abbia partecipazioni;

h) il conferimento di mandati di procura con facoltà di firma individuale anche a persone estranee per determinati atti od affari e determinate categorie di atti od affari.

Art. 18. — L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato direttivo e la gestione degli affari sociali sono affidate agli Amministratori delegati, al Direttore generale, ad alla Direzione centrale.

La Direzione centrale è composta di direttori centrali, condirettori centrali e ispettori generali.

Possono essere addetti alla Direzione centrale, funzionari delle Filiali aventi grado di direttore, condirettore, vicedirettore e procuratore.

Art. 19. — Gli amministratori delegati e il direttore generale, secondo le rispettive facoltà ricevute dal Consiglio di amministrazione ripartiscono tra i componenti la Direzione centrale e i funzionari della stessa i poteri e le attribuzioni.

Gli amministratori delegati, il direttore generale e i componenti la Direzione centrale, usando della firma collettiva secondo le norme rispettivamente fissate dall'art. 21 hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per tutte le operazioni rientranti negli scopi sociali, come all'art. 4 del presente statuto; e parimenti senza obbligo di particolare autorizzazione del Consiglio e del Comitato direttivo hanno facoltà:

a) di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione, come pure di difendere il Banco

da quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominare gli arbitri stessi, di transigere, di accettare od impugnare concordati nei fallimenti;

b) di consentire qualsiasi riduzione, cancellazione, surroga e postergazione di ipoteche; consentire e cancellare trascrizioni ed annotazioni riguardo ai pegni navali; togliere sequestri opposizioni e altri impedimenti qualsiasi; rinunziare, se del caso, a tutti i diritti di privilegio, ipoteche ed azioni risolutorie, il tutto anche senza pagamento o garanzia;

c) di compiere qualsiasi operazione o atto presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Intendenze di finanza, l'Amministrazione delle poste e telegrafi, quella delle Ferrovie ed in genere presso qualunque Amministrazione pubblica, governativa, provinciale, comunale, nonchè presso l'Istituto di emissione, le Casse di risparmio e gli Enti morali;

d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ricevuti, mandati speciali per operazioni determinate, procure anche generali alle liti e speciali;

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia di competenza nè del Consiglio di amministrazione, nè del Comitato direttivo e — in via di urgenza e salvo ratifica del Comitato direttivo — di nominare e revocare anche il personale la cui nomina e revoca è normalmente di competenza del Comitato direttivo a norma dell'art. 17, comma *a*).

Art. 20. — La gestione delle singole Filiali e delle Rappresentanze è affidata alle rispettive Direzioni locali composte di quel numero di direttori, condirettori e vice direttori che sarà determinato dal Comitato direttivo.

Le singole Direzioni, usando della firma collettiva come è loro conferita dall'art. 21, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per la gestione degli affari del proprio stabilimento e per eseguire le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto sociale nei limiti delle autorizzazioni ricevute dal Comitato direttivo e dalla Direzione centrale ed inoltre, senza bisogno di particolare autorizzazione del Consiglio e del Comitato, hanno la rappresentanza nei giudizi e le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'articolo precedente sempre per gli affari relativi alla gestione loro affidata.

Per le Filiali all'estero la Direzione di quella principale, dalla quale dipendono le altre Direzioni locali esistenti nello stesso paese, ha oltre tutte le facoltà suindicate, anche quella di rappresentare il Banco in qualunque affare, presso qualsiasi autorità anche giudiziaria, presso gli uffici delle pubbliche e private Amministrazioni, Istituti di emissione, Bancari, Enti morali, con le più ampie facoltà che siano richieste dalle leggi e dalle consuetudini locali.

Art. 21. — La firma sociale spetta congiuntamente a due delle persone investite dalle infrascritte cariche, le quali apporranno la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale, con le seguenti regole:

a) per tutti gli affari sociali indistintamente firmeranno: il presidente o un vice presidente, o un amministratore delegato, o il direttore generale, fra di loro, o con un amministratore a cui ne sia stata data facoltà dal Consiglio, o con un componente la Direzione centrale; oppure due amministratori delegati, oppure due componenti la Direzione centrale;

b) per tutti gli affari sociali correnti e di ordinaria gestione potranno firmare:

un amministratore delegato, il direttore generale, od un componente la Direzione centrale, con un funzionario addetto alla medesima; e i funzionari addetti alla Direzione centrale fra di loro, salvo quanto si dispone più oltre per i procuratori;

al segretario del Consiglio ed al segretario del Comitato direttivo quando non siano scelti fra gli stessi amministratori, potrà dal Consiglio di amministrazione essere concessa la firma parificata a quella di funzionario direttivo addetto alla Direzione centrale;

c) per le singole Filiali potranno firmare:

i direttori, condirettori, vice direttori delle rispettive Filiali, fra loro o con un procuratore.

Gli amministratori delegati, il direttore generale e i componenti la Direzione centrale hanno firma per tutte le Filiali e Rappresentanze.

I procuratori, compresi quelli addetti alla Direzione centrale, non possono firmare tra di loro.

I cassieri possono quietanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

Per le Filiali dipendenti da altre Filiali la facoltà di firma spetta ai funzionari locali ed ai funzionari della Filiale da cui esse dipendono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre Società, può essere affidata singolarmente, mediante lettera di delega munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Agli amministratori delegati ed al direttore generale, il Consiglio di amministrazione potrà concedere, con apposita deliberazione, la firma individuale libera per tutti i rapporti interni col personale o con le filiali e per qualsiasi ordine di servizio particolare o generale.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il Consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica, alle persone rivestite delle cariche sopraindicate, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati.

Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione può istituire un sigillo della Società con il disegno che esso determinerà e con incisa in ogni caso la denominazione « Banco di Roma ». Il Consiglio stesso fisserà le norme per la custodia del sigillo.

Il diritto di applicare il sigillo, nei casi in cui sia richiesto, spetta a due delle persone facoltizzate a firmare impegnativamente per il Banco come all'articolo precedente. L'apposizione del sigillo tiene luogo della denominazione della Società e deve essere certificata dalla sottoscrizione collettiva delle persone che hanno esercitata la facoltà di apporlo.

Il sigillo così apposto ed attestato costituirà prova evidente che l'uso venne debitamente autorizzato e che tutte le formalità richieste sono state osservate.

Art. 23. — Gli amministratori non contraggono alcuna obbligazione personale relativamente agli impegni della Società.

Le azioni che si volessero esercitare contro di essi per violazione del loro mandato, della legge e dello statuto spettano esclusivamente all'assemblea generale che potrà esercitarle nel solo caso in cui, sia che si tratti di prima come di seconda convocazione, ne sia deliberato l'esperimento con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 24. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni ed alla parte degli utili fissata dall'art. 27; è in facoltà dell'assemblea di deliberare che la somma da assegnarsi al Consiglio non sia inferiore ad un determinato ammontare; tale deliberazione, una volta presa, sarà valida fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

Il modo di riparto delle predette somme viene stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione da prendere anno per anno.

TITOLO V. — *Sindaci.*

Art. 25. — L'assemblea generale ordinaria elegge cinque sindaci effettivi e due supplenti, osservate le norme di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

Le attribuzioni dei sindaci sono regolate dal Codice di commercio, dal predetto R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, e dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. In apposito registro, da tenersi con l'osservanza delle norme dell'art. 23, comma 1°, e 25 del Codice di commercio, devono essere trascritti i processi verbali delle riunioni del collegio dei sindaci e quant'altro è prescritto dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.

TITOLO VI. — *Bilancio.*

Art. 26. — Il bilancio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27. — L'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato dall'assemblea, viene ripartito nel modo seguente:

a) 10 per cento al fondo di riserva, salvo i maggiori stanziamenti prudenziali che l'assemblea deliberasse;

b) 1,50 per cento al Consiglio di amministrazione;

c) 1 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione;

d) il residuo ai soci salvo diverse disposizioni dell'assemblea.

Il Consiglio può proporre all'assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche in antecedenza al suddetto riparto.

Art. 28. — I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità sono prescritti e destinati dal Consiglio di amministrazione a fini di beneficenza e di utilità generale.

TITOLO VII. — *Assemblea generale.*

Art. 29. — L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un vice presidente o da altro amministratore, oppure da un socio designato dalla maggioranza.

Il presidente regola la discussione, stabilisce le norme di votazione e sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il segretario che può essere un notaio.

Art. 30. — Ogni quota dà diritto ad un voto; la proposta che ottenga parità di voti si considera respinta.

Può intervenire all'assemblea generale ed avere diritto ad un voto chi, avendo la cittadinanza italiana, risulti iscritto come titolare di almeno una quota nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, purchè non amministratore della società, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio o da un funzionario dell'Amministrazione centrale o dal direttore di una sede o succursale o filiale, ovvero dal capo di un'agenzia della banca.

Art. 31. — L'assemblea generale, convocata tanto in via ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita quando vi concorrano tanti soci, rappresentanti, in proprio o per procura, non meno della quarta parte delle quote emesse.

Art. 32. — L'avviso di convocazione dell'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni avanti il giorno fissato per l'adunanza, salvo al Consiglio di designare quelli altri mezzi di pubblicità che crederà opportuni.

Art. 33. — Il Consiglio di amministrazione potrà convocare straordinariamente l'assemblea generale ogni qualvolta lo crederà opportuno.

Art. 34. — L'assemblea generale ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti normalmente per alzata e seduta.

Quando il presidente od un terzo dei presenti lo richieda, le votazioni si fanno per appello nominale.

Art. 35. — L'assemblea generale straordinaria, purchè rappresenti almeno la metà del capitale, delibera, con maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti previsti dall'art. 158 del Codice di commercio, nonchè sulle norme relative alla liquidazione della società.

Art. 36. — Compete esclusivamente all'assemblea di deliberare l'esperimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori per violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari che abbiano arrecato danno all'Istituto.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di almeno due terzi del capitale intervenuto.

Art. 37. — Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui nella prima sia mancante il numero dei soci o il capitale che deve essere rappresentato secondo gli articoli 31 e 35.

Le deliberazioni prese in questa adunanza saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti ed il capitale rappresentato, anche se si tratta degli argomenti di cui agli articoli 158, 172 e 210 del Codice di commercio.

Art. 38. — Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Esse verranno contestate mediante processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Art. 39. — Qualunque azione per impugnativa delle deliberazioni assembleari, a norma dell'art. 163 del Codice di commercio, deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui la deliberazione è stata approvata dall'assemblea o dal compimento delle pubblicazioni che fossero richieste dalla legge.

TITOLO VIII. — *Vigilanza governativa.*

Art. 40. — Un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente l'Ispettorato se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, l'Ispettorato ha facoltà di ordinare, in qualsiasi tempo ispezioni e verifiche presso la Sede centrale e le dipendenze della Banca.

La Banca è tenuta a fornire all'Ispettorato, in qualsiasi momento, le informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli ed ai documenti contabili.

In caso di ispezioni e di verifiche gli amministratori delegati o il direttore generale ed i direttori di sedi e di succursali, ed i preposti alle agenzie dovranno esibire ai funzionari dell'Ispettorato tutti i registri, atti e documenti di cui avessero bisogno per espletare l'incarico.

Agli effetti della vigilanza la Banca deve rimettere all'Ispettorato le situazioni bimestrali dei conti.

TITOLO IX. — *Liquidazione della Società.*

Art. 41. — In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

Visto, *il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(4065)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 settembre 1936-XIV.

Norme statutarie relative alla determinazione ed ai poteri degli organi preposti al funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Ritenuta la necessità di dettare le norme statutarie relative alla determinazione ed ai poteri degli organi preposti al funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute e di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico. — Sono approvati secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto:

a) le norme statutarie dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, comprendenti quindici articoli;

b) il regolamento interno dell'Istituto stesso, composto di ventuno articoli;

c) il regolamento del personale dell'Istituto stesso, composto di trentanove articoli e tre tabelle organiche.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

ALLEGATO *A*.

Norme statutarie dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Costituzione, scopi e natura dell'Istituto.

Art. 1. — L'« Istituto nazionale fascista per il commercio estero » ha per compito di promuovere lo sviluppo dell'intercambio fra l'Italia, suoi Possedimenti e Colonie e gli altri Stati, con particolare riguardo a quello della esportazione italiana dei prodotti del suolo e dell'industria.

A tal fine provvede allo studio sistematico dei problemi interessanti l'importazione e l'esportazione italiana. Previe le opportune intese con i Dicasteri interessati, svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero e disciplina la partecipazione italiana alle Mostre e Fiere estere, favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto. Può inoltre prendere qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.

Art. 2. — L'Istituto ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Gli è consentito l'uso degli emblemi dello Stato.

Organi dell'Istituto.

Art. 3. — Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente,
2) il Comitato tecnico,
3) la Direzione generale,
4) il Collegio dei revisori.

Art. 4. — Al fine di coordinare l'azione dell'Istituto con quella svolta dallo Stato nel campo della politica economica, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Il Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute assume di diritto l'ufficio di presidente dell'Istituto. Egli ne stabilisce i servizi in coordinamento con quelli del Sottosegretariato predetto, determina le direttive generali che l'Ente deve seguire nell'esplicazione delle sue funzioni, dispone per lo studio delle iniziative corrispondenti ai fini attribuiti all'Istituto ed approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Istituto.

Il presidente è coadiuvato da un Comitato tecnico presieduto dal direttore generale per gli scambi con l'estero. Quando il presidente intervenga alle adunanze del Comitato tecnico, ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Istituto è sostituito nell'esercizio dei suoi poteri dal presidente del Comitato tecnico.

Art. 5. — Il Comitato tecnico, oltre che del suo presidente, è composto dei seguenti membri: *a*) il direttore generale degli affari commerciali presso il Ministero degli esteri, un direttore generale del Ministero delle colonie designato dal Ministro per le colonie, il direttore generale delle dogane, il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, il direttore generale del commercio interno, il direttore generale dell'industria, il direttore generale delle valute; *b*) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali e delle aziende del credito e della assicurazione, e dei lavoratori dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e delle aziende del credito e della assicurazione, un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, un rappresentante dell'Associazione fra le Società italiane per azioni.

I membri di cui alla lettera *b*) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato tecnico stabilisce le norme di funzionamento e di azione dell'Ente sulla base delle direttive fissate dal presidente dell'Istituto, a cui sottopone ogni proposta che ritenga utile ai fini per i quali l'Istituto stesso è costituito.

Il Comitato tecnico delibera sulle spese dell'Istituto, con facoltà di delegare al riguardo, per le sole spese fisse, il direttore generale. Le spese che impegnino l'Istituto al di là dell'esercizio devono essere autorizzate dal presidente dell'Istituto, previo parere favorevole del Collegio dei revisori.

Spetta inoltre al Comitato tecnico di procedere all'assunzione e al licenziamento del personale determinandone il relativo trattamento, ove questo non sia già prestabilito. Le decisioni in questa materia riflettenti il direttore generale sono adottate dal presidente dell'Istituto, sentito il Comitato tecnico. Per il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore generale si procederà però di concerto con il Ministro per le finanze.

Le altre norme per la nomina e il licenziamento del personale saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 6. — Per lo studio di questioni speciali, il presidente dell'Istituto potrà costituire apposite Commissioni chiamando a parteciparvi persone particolarmente esperte delle questioni stesse, nonchè rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di organismi interessati.

Art. 7. — Il presidente dell'Istituto stabilisce le indennità, le medaglie di presenza e i rimborsi di spesa per il presidente ed i membri del Comitato tecnico e delle Commissioni di studio di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 8. — La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale che potrà essere coadiuvato da un vice-direttore generale e da capi servizio nominati in conformità del regolamento per il personale.

Il direttore generale è capo degli uffici ed ha alle sue dipendenze tutto il personale, nei cui confronti potrà adottare i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari secondo quanto sarà stabilito dal regolamento speciale per il personale.

Il direttore generale assiste alle sedute del Comitato tecnico ed ha voto consultivo.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice-direttore generale o dai capi servizio, in ordine di grado e di anzianità.

Art. 9. — Con decreto del Ministro per le finanze, per ogni biennio, sarà nominato un Collegio dei revisori dei conti, costituito da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cui uno almeno dovrà appartenere alla Ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulle entrate e sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà o da esso comunque amministrati, rivede i bilanci e riferisce su di essi.

Le retribuzioni dei revisori dei conti sono fissate dal Ministro per le finanze nel decreto di nomina e fanno carico al bilancio dell'Istituto.

Art. 10. — I funzionari dell'Amministrazione dello Stato i quali, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, vengono chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, sono collocati fuori ruolo presso la rispettiva Amministrazione secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Con il consenso della rispettiva Amministrazione, l'Istituto può affidare incarichi di consulenza a funzionari dello Stato, determinandone d'accordo col Ministro per le finanze le condizioni e la durata.

Le retribuzioni relative sono a carico dell'Istituto.

Su richiesta del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, potranno essere messi temporaneamente a disposizione del Sottosegretariato stesso dipendenti dell'Istituto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656.

Corrispondenti dell'Istituto.

Art. 11. — Per la raccolta delle notizie che possono interessare l'importazione e l'esportazione italiana, come per la diffussione all'estero di notizie relative alla produzione italiana, l'Istituto si varrà dei seguenti organi: rappresentanze diplomatiche e consolari, consiglieri, addetti e delegati commerciali, Camere di commercio italiane all'estero, Fasci italiani all'estero, coi quali tutti ha facoltà di corrispondere direttamente. Potrà inoltre, d'intesa col Ministero degli affari esteri, nominare all'estero propri rappresentanti diretti ad organizzare speciali missioni commerciali.

Per la raccolta di notizie all'interno, l'Istituto si varrà oltrechè dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e delle pubbliche amministrazioni, coi quali organi ha facoltà di corrispondere direttamente, delle Confederazioni, Federazioni nazionali ed Associazioni legalmente costituite e riconosciute.

Le notizie di ogni natura relative ai mercati esteri raccolte dall'Istituto e concernenti le possibilità di scambio con l'Italia saranno trasmesse, oltre che ai diretti interessati, al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e alle suddette Confederazioni, Federazioni nazionali ed Associazioni.

Finanziamento dell'Istituto. — Esercizio finanziario.

Art. 12. — Alle spese per il funzionamento dell'Istituto, si provvede:

a) con il fondo stanziato ogni anno sul bilancio del Ministero delle finanze giusta quanto è disposto nell'articolo seguente;

b) coi proventi dei diritti di esportazione nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme particolari al riguardo emanate;

c) coi proventi di speciali diritti, che l'Istituto potrà stabilire a compenso di determinate prestazioni o quali rimborsi a calcolo di spese, nonchè coi proventi derivanti dalle pubblicazioni curate dall'Istituto;

d) coi contributi che le Confederazioni ed Enti menzionati all'art. 5 o altri Enti volontariamente stabilissero a favore dell'Istituto.

Art. 13. — Nello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze sarà stanziato ogni anno, a far tempo dal 1° luglio 1936, un'assegnazione di annue L. 6.000.000.

Al principio di ciascun esercizio, la somma suddetta sarà pagata, in un'unica rata, dal Ministero delle finanze all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, il quale avrà cura di versarne l'importo in un conto corrente, intestato all'Istituto medesimo, presso la Banca d'Italia. E' lasciata facoltà all'Istituto di investire i fondi, eccedenti i suoi bisogni immediati, in buoni del Tesoro o in buoni postali di risparmio da depositarsi presso la Banca d'Italia stessa.

I prelevamenti sui fondi esistenti sul conto corrente saranno eseguiti mediante ordini di pagamento che porteranno, oltre la firma del direttore generale, la controfirma del presidente del Comitato tecnico o di altro membro del Comitato tecnico a ciò designato dal Comitato stesso. Con le medesime modalità sarà provveduto per l'alienazione e il realizzo dei buoni del Tesoro e postali. I versamenti sul conto corrente si effettueranno mediante appositi ordini firmati dal direttore generale.

Art. 14. — L'esercizio finanziario decorrerà dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Modificazioni statutarie.

Art. 15. — Le eventuali modificazioni ed integrazioni del presente statuto saranno esecutive dopo approvate con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per gli esteri, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296.

ALLEGATO *B*.

Regolamento interno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni generali.

Art. 1. — La denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » è riservata all'Ente di cui al R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296

ORGANI DELL'ISTITUTO.

Presidente.

Art. 2. — Il presidente ha i poteri previsti dall'art. 4 delle Norme statutarie. In particolare, egli stabilisce l'organizzazione dei diversi servizi e uffici economici, tecnici ed amministrativi necessari al migliore raggiungimento dei fini per cui l'Istituto è costituito.

Nell'espletamento delle sue funzioni il presidente è coadiuvato da un Comitato tecnico, al quale è affidato lo studio dei problemi e delle iniziative che mirano a promuovere lo sviluppo dell'intercambio fra l'Italia, suoi Possedimenti e Colonie e gli altri Stati.

Comitato tecnico.

Art. 3. — Oltre ai compiti assegnatigli con l'art. 5 delle Norme statutarie, spetta in particolare al Comitato tecnico di:

a) sottoporre al presidente, accompagnandole da apposite relazioni illustrative, proposte di iniziative sue proprie o comunque pervenute al suo esame;

b) deliberare la conclusione dei contratti;

c) esaminare il progetto del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del presidente;

d) assumere e licenziare, su proposta del direttore generale, il personale; fissarne il trattamento economico; adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le modalità e nei limiti all'uopo stabiliti dal regolamento del personale;

e) autorizzare l'intervento in giudizio in rappresentanza dell'Istituto e provvedere a tutti gli incombenti per la sua difesa;

f) provvedere alla nomina all'estero di corrispondenti dell'Istituto diretti ad organizzare speciali missioni commerciali;

g) compiere qualsiasi atto e prendere qualsiasi deliberazione non di tassativa competenza del presidente.

Art. 4. — Il Comitato tecnico si riunisce di regola una volta al mese in sessione ordinaria, su convocazione del suo presidente.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del proprio presidente e del presidente dell'Istituto.

Decadono dalla carica i membri elettivi del Comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non intervengono, per tre volte consecutive, alle sedute del Comitato. La decadenza è pronunciata dal presidente dell'Istituto, al quale spetta di dar luogo alle nuove nomine. Ugualmente dicasi per il caso di decadenza dipendente da qualsiasi altro motivo.

Chi è chiamato a sostituire un membro cessato dalla carica prima della scadenza del mandato perdura nell'ufficio per lo stesso tempo per cui vi sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 5. — Nel caso previsto dall'art. 6 delle Norme statutarie, il presidente dell'Istituto designerà le persone o gli Enti chiamati a costituire le Commissioni, delegando l'incarico di presiederle al presidente del Comitato tecnico ovvero a uno dei membri del Comitato tecnico o delle stesse Commissioni.

Alla fine dei propri lavori le Commissioni sottoporranno studi e proposte al presidente dell'Istituto.

Direzione generale.

Art. 6. — Il direttore generale:

a) tutela i diritti e gli interessi dell'Istituto;

b) dirige e sovraintende a tutti i servizi dell'Istituto e firma la corrispondenza e gli atti;

c) sottopone al Comitato tecnico tutte quelle iniziative e provvidenze che valgono a sviluppare i servizi e le funzioni dell'Istituto;

d) effettua le spese che impegnano l'Istituto per un solo esercizio, nei limiti del bilancio preventivo approvato;

e) emette i mandati di pagamento e gli ordini di incasso;

f) controlla l'amministrazione e la contabilità;

g) sottopone all'esame del Comitato tecnico i conti preventivo e consuntivo e gli studi sulle questioni che formano oggetto di sua trattazione.

Art. 7. — La nomina del vice-direttore e dei capi servizio è fatta dal Comitato tecnico.

Il vice-direttore coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice-direttore, le funzioni di direttore generale sono affidate ad uno dei capi servizio, in ordine di anzianità.

Collegio dei revisori.

Art. 8. — Il Collegio dei revisori esercita il controllo compiendo sia collegialmente sia individualmente verifiche dei registri tenuti dall'Istituto, dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione, dei rendiconti ed in genere di tutti gli altri documenti contabili.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Collegio dei revisori è tenuto a presentare la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Personale.

Art. 9. — Il personale viene assunto dall'Istituto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni e secondo le norme dell'apposito regolamento.

Patrimonio, entrate, spese e amministrazione.

Art. 10. — L'Istituto può acquistare beni immobili limitatamente alle proprie esigenze e può destinare i capitali disponibili alla creazione di servizi che abbiano per fine lo sviluppo del commercio nazionale sopratutto di esportazione.

Art. 11. — L'Istituto deve tenere regolarmente aggiornato un inventario dei beni mobili ed immobili nonchè di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio.

Il riepilogo di ogni inventario sarà allegato al conto consuntivo.

Gli oggetti mobili devono essere dati in consegna, con speciale verbale, ad impiegati responsabili. In mancanza si presumono in consegna all'economo dell'Istituto, il quale deve provvedere alla regolare tenuta del libro degli inventari.

Art. 12. — Il ragioniere capo dell'Istituto deve tenere al corrente il libro giornale, il libro mastro in rapporto ai capitoli di bilancio, il registro cassa, ed ogni altro registro che venga stabilito dal Comitato tecnico o dalla Direzione generale.

Art. 13. — Ogni anno l'Istituto deve procedere alla compilazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, della situazione patrimoniale e della situazione relativa al trattamento di quiescenza del personale.

Art. 14. — Gli stanziamenti di bilancio per le contabilità speciali debbono essere fatti in capitoli distinti per ogni azienda. Tali stanziamenti saranno sviluppati con speciali allegati al bilancio.

Art. 15. — Per provvedere a spese non contemplate in bilancio o alle deficienze che si manifestino nelle assegnazioni del bilancio medesimo può essere inscritta, in un unico capitolo, un'adeguata somma con la denominazione « fondo di riserva ».

I prelevamenti da tale fondo saranno fatti con deliberazione del Comitato tecnico.

Art. 16. — Le spese vengono deliberate dagli organi dell'Istituto, secondo la rispettiva competenza e ordinate, in conformità, dal direttore generale.

Art. 17. — Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto in base a regolari mandati firmati dal direttore generale e dal ragioniere capo e staccati da bollettari a madre e figlia debitamente numerati.

I mandati muniti, ad ogni esercizio, di un numero progressivo, devono indicare:

la data di emissione, il capitolo e l'articolo del bilancio cui si riferiscono; il cognome, norme e qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare la quietanza; la deliberazione o gli altri documenti in base a cui sono stati emessi.

I mandati tratti in conto dei residui devono contenere l'indicazione « residui ».

Il servizio di cassa sarà affidato ad un istituto bancario di nota solidità, secondo le deliberazioni che saranno adottate dal Comitato tecnico.

Possono essere pagate direttamente dall'economo le piccole spese di cancelleria e quelle di posta, telegrafo, vetture e simili. L'economo deve in ogni caso rendere conto delle somme in tal modo erogate, al direttore generale dell'Istituto.

I prelevamenti necessari per il servizio di cassa saranno fatti dal conto corrente esistente presso la Banca d'Italia, con ordinativi firmati dal presidente del Comitato tecnico o da chi ne fa le veci, e dal direttore generale.

Il ragioniere capo dovrà presentare giornalmente al direttore generale una situazione di cassa dalla quale risultino gli introiti ed i pagamenti fatti nella giornata e le variazioni avvenute nei conti correnti e nella consistenza dei titoli di proprietà dell'Istituto.

Art. 18. — Le entrate accertate e non riscosse al 30 giugno, come pure le spese impegnate e non pagate a detto giorno, sono passate alla contabilità dei residui.

Il conto dei residui deve essere distinto da quello della competenza.

Art. 19. — Appena chiuse le operazioni dell'esercizio e non più tardi del 30 settembre, il ragioniere capo deve rendere al direttore generale il conto consuntivo corredato dei documenti giustificativi.

Il conto, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori di cui all'art. 8 del presente regolamento, viene dal direttore generale presentato al Comitato tecnico e successivamente viene sottoposto alla approvazione del presidente ai sensi dell'art. 4 delle Norme statutarie.

Art. 20. — L'eventuale avanzo di gestione, risultante dal conto consuntivo approvato, deve essere destinato alla costituzione di

un fondo di riserva straordinario per occorrenze eccezionali e la cui destinazione è riservata alla competenza del Comitato tecnico.

Art. 21. — L'Istituto riferirà periodicamente e tutte le volte che lo ritenga opportuno al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute intorno alla collaborazione degli organi di cui all'art. 11 delle Norme statutarie.

ALLEGATO C.

Regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordinamento del personale.

Art. 1. — Il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (ICE) si compone, oltre che del personale direttivo, delle seguenti categorie:

a) personale di concetto (amministrativo, tecnico e di ragioneria);

b) personale d'ordine;

c) personale di servizio;

secondo le qualifiche indicate nelle annesse tabelle.

In ciascuna categoria la gerarchia è costituita dal grado e a parità di grado dall'anzianità. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e di promozione di grado; a parità di questa, dalla nomina o promozione al grado precedente e a parità di tutte le date di nomina e di promozione, dall'età.

Assunzione del personale.

Art. 2. — All'assunzione del personale delle categorie di concetto e di ordine si procede, di regola, per concorso per titoli ed eventualmente per esami, secondo le norme stabilite di volta in volta dal Comitato tecnico, il quale nomina anche la Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice dovrà essere composta in maggioranza di persone estranee all'Istituto.

Art. 3. — Le deroghe dal concorso dovranno avere carattere eccezionale ed essere espressamente deliberate nei singoli casi, con decisione motivata, dal Comitato tecnico dell'Istituto. La deroga si intende implicitamente stabilita nei casi di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato chiamati a prestare servizio presso l'Istituto a termine dell'art. 10 delle Norme statutarie.

La deroga sarà altresì applicata, di norma, per l'assegnazione del personale occorrente a servizi od uffici di carattere temporaneo. L'assunzione di tale personale potrà essere fatta all'infuori del numero dei posti previsto dalle annesse tabelle organiche.

Art. 4. — L'assunzione del personale è ordinariamente fatta a tempo indeterminato e con un periodo di prova di sei mesi.

Per il personale per il quale, a giudizio del Comitato tecnico, concorrano circostanze speciali, le assunzioni potranno essere fatte con contratti a termine fisso, per periodi di durata non mai superiore a cinque anni. Ciascuno di questi contratti dovrà stabilire, oltre la durata, le condizioni per la disdetta al termine del contratto e per possibili successive proroghe, gli indennizzi da pagarsi in caso di disdetta anticipata e le eventuali altre condizioni speciali. Potrà anche per queste assunzioni essere stabilito un opportuno periodo di prova. Tali assunzioni dovranno essere approvate dal presidente dell'Istituto. Per tutti i casi non previsti nei detti contratti varranno le norme del presente regolamento.

Per ogni categoria si potrà provvedere ad un numero maggiore di assunzioni in confronto a quello portato dalla categoria medesima nei limiti dei posti vacanti nei gradi superiori della stessa categoria.

Art. 5. — I requisiti generali per essere ammessi a far parte del personale sono i seguenti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere un'età non inferiore ai 21 anni per il personale maschile e ai 18 anni per il personale femminile. Per i fattorini sarà sufficiente l'età di 16 anni;

3) essere iscritti al P.N.F.;

4) dimostrare di essere immuni da condanne penali lesive della buona reputazione della persona, e di aver tenuto buona condotta morale e politica;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il personale maschile di età non inferiore ai 21 anni dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi di leva.

Art. 6. — I requisiti di studio per essere ammessi a far parte del personale sono i seguenti:

a) per l'appartenenza al ruolo amministrativo: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, o altra laurea conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori del Regno, secondo quanto sarà stabilito dal Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero in occasione di ciascun concorso;

b) per l'appartenenza al ruolo tecnico: per posti di capo ufficio tecnico agrario, ispettore superiore o ispettore capo il diploma di laurea in scienze agrarie rilasciato da uno dei Regi istituti superiori del Regno; per gli altri posti il diploma di scuola media di secondo grado, della specie corrispondente al posto da coprirsi;

c) per l'appartenenza al ruolo di ragioneria il diploma di ragioniere rilasciato da un Regio istituto tecnico superiore del Regno;

d) per l'appartenenza al ruolo del personale d'ordine il diploma di scuola media di primo grado;

e) per l'appartenenza al ruolo del personale di servizio la licenza elementare superiore, salvo il personale operaio, per il quale sarà sufficiente il certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore.

Sarà tenuto particolare conto per i posti nei ruoli del personale di concetto e d'ordine, oltre che del grado di esperienza professionale, della sicura conoscenza di lingue straniere.

Art. 7. — Nell'assunzione del personale, si osservano le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostituito dall'art. 2 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

I posti della carriera direttiva e di concetto sono esclusivamente riservati a personale maschile.

Parimenti sono esclusivamente riservati a personale maschile i posti del ruolo per il personale di servizio, eccezion fatta per quello operaio.

I posti della carriera d'ordine saranno, a parità di merito, riservati a personale maschile.

Art. 8. — Il direttore generale, il vice-direttore generale e i capi servizio sono nominati dal Comitato tecnico, su proposta del presidente dell'Istituto.

Il personale di concetto, è nominato dal Comitato tecnico su proposta del direttore generale, sulla base dei risultati dei concorsi appositamente banditi e delle conclusioni delle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le condizioni stabilite nel rispettivo bando di concorso.

Il personale d'ordine è nominato dal direttore generale sempre sulla base dei concorsi e delle conclusioni delle rispettive Commissioni esaminatrici, e secondo le condizioni stabilite dal bando di concorso.

Il personale di servizio è nominato dal direttore generale, nei limiti dei posti di organico.

Per il personale di concetto assunto con periodo di prova il direttore generale provvederà in tempo utile a riferire al Comitato tecnico sull'esito della prova stessa, prima che il periodo scada, affinchè esso possa provvedere alla disdetta o alla conferma dell'assunzione.

Alla conferma o alla disdetta del personale d'ordine e di servizio in prova provvederà direttamente il direttore generale.

Art. 9. — Le deliberazioni di cui all'articolo precedente, come tutte le altre demandate dal presente regolamento alla competenza del Comitato tecnico, potranno qualora vi sia urgenza essere prese dal presidente dell'Istituto.

Obblighi del personale.

Art. 10. — Il personale all'atto della sua assunzione in servizio deve prestare il giuramento di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il giuramento deve effettuarsi con le formule e le modalità stabilite per gli impiegati dello Stato ed è ricevuto dal direttore generale o da altro funzionario dallo stesso delegato.

Il giuramento del direttore generale, del vice-direttore generale e dei capi servizio è fatto davanti al presidente dell'Istituto.

Art. 11. — E' dovere del personale di dedicare tutta la propria attività all'Istituto, di obbedire agli ordini del direttore generale o di chi ne fa le veci, e dei superiori gerarchici diretti, usando deferenza verso gli altri superiori, cordialità ed affabilità con gli uguali e con gli inferiori e con il pubblico, di osservare il segreto sugli affari di ufficio, di attenersi all'orario stabilito, di tenere, entro e fuori dell'Istituto, contegno disciplinato.

Nei rapporti fra superiori e inferiori, anche fuori dell'ufficio, è obbligatorio il saluto fascista.

Art. 12. — Con la qualità di dipendente dell'Istituto è incompatibile qualunque attività di carattere professionale, commerciale, industriale e di pubblicista. In casi assolutamente eccezionali potrà essere concessa deroga dal Comitato tecnico, su parere favorevole del direttore generale.

Art. 13. — Non possono essere addetti allo stesso ufficio, con rapporti diretti o indiretti di dipendenza od anche in uffici diversi che siano collegati da rapporti di speciale collaborazione, di vigilanza o di controllo, impiegati che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado inclusivo.

Coloro che stessero per diventare tali per causa di matrimonio dovranno darne avviso al direttore generale per i provvedimenti del caso.

I capi ufficio sono tenuti a segnalare alla Direzione generale o al capo del servizio dal quale direttamente dipendono i casi a loro conoscenza che rientrano tra quelli previsti al primo comma del presente articolo.

Art. 14. — L'orario d'ufficio è stabilito con apposito ordine di servizio.

Qualora le esigenze del servizio richiedessero prestazioni di lavoro oltre l'orario normale, il personale, su richiesta del proprio superiore diretto, è tenuto a prestarvisi.

Per tali prestazioni oltre l'orario, salvo che fossero brevi e necessarie per tenere al corrente con la dovuta accuratezza il lavoro ordinario, sarà corrisposto al personale d'ordine e di servizio, il compenso normale con l'aumento del 10 per cento per la prima ora e del 25 per cento per le successive. Lo stesso aumento del 25 per cento sarà corrisposto per tutto il lavoro prestato nei giorni festivi.

Il compenso normale dell'ora sarà stabilito, per il personale d'ordine, dividendo la retribuzione mensile per 175 e per il personale di servizio, dividendo la retribuzione stessa per 200.

Per il personale di concetto potrà essere tenuto conto delle prestazioni oltre l'orario normale nello stabilire l'eventuale premio di operosità e di rendimento di cui al successivo art. 29.

La Direzione generale disporrà gli opportuni controlli all'osservanza dell'orario di entrata e di uscita del personale.

Art. 15. — Le assenze debbono essere giustificate per iscritto alla Direzione precisandone la causa.

Quando l'assenza venga motivata da malattia, la Direzione generale ha facoltà di disporre la visita di controllo da parte di un medico di fiducia dell'Istituto. Lo stato di malattia deve essere notificato fino dal primo giorno per iscritto.

Art. 16. — Il direttore generale può cambiare in qualsiasi tempo, per esigenze di servizio o di disciplina, la destinazione del personale, mantenendolo nelle funzioni della rispettiva categoria.

Art. 17. — Il dipendente è tenuto a prestar servizio in qualsiasi residenza gli sia assegnata dalla Direzione generale o a recarsi ovunque sia inviato in missione.

In caso di trasferimento, spettano al dipendente, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennità determinate dal Comitato tecnico.

Il dipendente trasferito deve prendere effettivo servizio nella nuova residenza entro il termine ad esso assegnato.

In caso di missione, spettano al dipendente il rimborso delle spese di viaggio, tanto in ferrovia che su via ordinaria, e le speciali competenze che saranno determinate dal Comitato tecnico con norme di carattere generale approvate dal Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute.

Art. 18. — Nessun dipendente può ricusare, in caso di bisogno derivante da assenze di altri per malattia o vacanza, o da altre cause imprevedibili, di adempiere contemporaneamente, senza speciale compenso, un incarico diverso dal normale, anche se di competenza di inferiori o superiori a lui.

I capi di ufficio destinati a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il rispettivo capo servizio, sono designati dal direttore generale.

I dipendenti destinati a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il rispettivo capo ufficio sono designati dal direttore generale, su proposta del vice-direttore o del capo servizio dal quale l'ufficio direttamente dipende.

Art. 19. — Il personale rivestito di funzioni direttive è responsabile della disciplina dei propri dipendenti e della regolarità delle mansioni che sono ad essi affidate.

Sanzioni disciplinari - Reclami.

Art. 20. — Le mancanze disciplinari sono punite a seconda della loro natura e gravità:

a) con la censura verbale;

b) con la censura scritta;

c) con la sospensione dallo stipendio per un periodo da 1 a 30 giorni;

d) con la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio per lo stesso periodo;

e) col licenziamento in tronco.

Le punizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono inflitte dal direttore generale o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce. La sospensione dal solo stipendio o dallo stipendio e dall'ufficio è ordinariamente inflitta dal Comitato tecnico su proposta del direttore generale. In caso di urgenza il direttore generale potrà applicare la sospensione, riferendone subito al Comitato tecnico, che in ogni caso ne determinerà la durata.

Il licenziamento senza indennità è deliberato dal Comitato tecnico, previa contestazione degli addebiti al dipendente con invito a presentare le sue discolpe per iscritto entro un termine di otto giorni dalla loro notifica.

Qualora la mancanza punita col licenziamento in tronco senza indennità abbia portato un danno materiale all'Istituto, il Comitato tecnico potrà rivalersi su ogni attività di competenza del personale licenziato, non escluse le somme o polizze che a lui spettassero per le forme di previdenza dell'Istituto.

Al personale di servizio ed operaio il direttore generale può applicare altresì multe in misura non superiore alla retribuzione ragguagliata a tre giorni di lavoro.

L'importo delle sospensioni di stipendio e delle multe sarà devoluto a scopi di assistenza al personale, nelle forme che saranno deliberate dal Comitato tecnico.

Il dipendente sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio. E' immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Valgono per quanto non è previsto dal presente articolo le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, anche per quanto riguarda l'eventuale conferimento dell'assegno alimentare a favore dei familiari a carico.

Art. 21. — Il direttore generale dipende disciplinarmente e ad ogni effetto dal Comitato tecnico.

Art. 22. — Le domande ed i reclami che i dipendenti intendono presentare debbono essere inoltrati per via gerarchica.

Malattie - Aspettativa - Richiamo alle armi - Vacanze annuali.

Art. 23. — Durante il periodo di prova, in caso di malattia il dipendente ha diritto all'intero stipendio per trenta giorni. Trascorso questo periodo, ove egli non sia riconosciuto in grado di riprendere servizio, cessa di far parte del personale dell'Istituto senza diritto a preavviso o indennità. Il periodo di assenza per malattia non si computa agli effetti del periodo di prova.

Il dipendente che abbia superato il periodo di prova, costretto per malattia a rimanere assente dall'ufficio per non oltre due mesi, conserva nel detto tempo il diritto alla retribuzione mensile.

Qualora il periodo di malattia si prolunghi ulteriormente, il dipendente avrà diritto alla metà della retribuzione fino ad altri quattro mesi, se all'inizio della malattia non abbia raggiunto presso l'Istituto l'anzianità di 10 anni. Nel caso che la sua anzianità all'inizio della malattia sia pari o superiore ai 10 anni, il periodo a metà retribuzione potrà raggiungere 10 mesi.

Il dipendente con oltre cinque anni di anzianità di servizio, che ne faccia domanda motivata, può essere collocato in aspettativa per ragioni di famiglia.

Durante l'aspettativa non è corrisposta alcuna retribuzione e il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Per la durata di ogni quinquennio non possono consentirsi al medesimo dipendente concessioni di aspettativa per una durata globale superiore ai sei mesi.

Art. 24. — Il dipendente chiamato alle armi in servizio di leva è considerato in aspettativa durante il detto servizio senza corresponsione di assegni.

Il dipendente richiamato alle armi per servizio temporaneo in tempo di pace o invitato a compiere esperimenti per conseguire gradi superiori o chiamato in servizio temporaneo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è considerato in congedo straordinario, durante il quale ha diritto alla differenza fra lo stipendio che percepisce dall'Istituto e quello corrisposto dall'Amministrazione militare.

Il tempo trascorso per richiamo sotto le armi è computato per intero a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza.

L'impiegato che in tempo di pace faccia richiesta di essere richiamato in servizio militare o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale viene considerato in congedo straordinario, senza diritto a stipendio o ad indennità.

Il tempo trascorso in tale posizione è computato ai soli effetti della anzianità di servizio.

Art. 25. — Ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di impiego privato e delle eventuali condizioni stabilite con contratti speciali, il periodo di vacanza annuale per gli impiegati sarà:

a) per il personale di concetto: 30 giorni;

b) per il personale d'ordine:

20 giorni in caso di anzianità non superiore ai 5 anni;
25 giorni in caso di anzianità da oltre 5 sino a 15 anni;
30 giorni in caso di anzianità superiore ai 15 anni;

c) per il personale di servizio:

10 giorni in caso di anzianità non superiore ai 5 anni;
15 giorni in caso di anzianità oltre i 5 e sino ai 15 anni;
20 giorni in caso di anzianità superiore ai 15 anni.

Il diritto alla vacanza comincia a decorrere dopo il primo anno di servizio.

Rescissione del contratto d'impiego.

Art. 26. — Il contratto d'impiego s'intende rescisso, oltre che in tutti gli altri casi considerati nel presente regolamento:

a) per dimissioni del dipendente;

b) per deliberazione del Comitato tecnico, in rapporto ad una valutazione insindacabile e definitiva da parte dello stesso di esigenze o di particolari situazioni di servizio.

Le dimissioni dall'impiego debbono essere presentate per iscritto; esse non hanno effetto finchè non siano state accettate dal Comitato tecnico. Se il dipendente abbandona il servizio prima che le dimissioni siano state accettate, l'Istituto può far valere contro di lui i propri diritti per inosservanza dei prescritti termini di preavviso, ritenendo all'uopo anche quanto fosse a qualsiasi titolo dovuto all'impiegato stesso.

La rescissione del contratto deliberata dal Comitato tecnico, secondo la facoltà attribuitagli alla lettera b) del presente articolo, dà diritto alla liquidazione di quanto di spettanza del dipendente a termini del presente regolamento.

Lo stesso trattamento sarà applicato alla donna impiegata che contragga matrimonio, per la rescissione del contratto che avvenga in tale circostanza.

Dispensa dal servizio - Dimissioni.

Art. 27. — Gli impiegati sono dispensati dal servizio quando hanno compiuto i 60 anni di età e le impiegate quando hanno compiuto i 55 anni; in tal caso il personale fruisce del trattamento di quiescenza previsto dal presente regolamento.

Entro il trimestre precedente il compimento dei suddetti limiti di età, il Comitato tecnico può autorizzare la stipulazione di un nuovo contratto di impiego a tempo determinato. Tale contratto può essere oggetto di rinnovazione, a condizione che questa non importi cessazione definitiva del servizio oltre il 65° anno di età per il personale maschile e il 60° anno di età per il personale femminile.

Durante la permanenza in servizio a tempo determinato, nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, cessa ogni contributo sia a carico dell'Istituto che del dipendente a favore dei conti *A* e *B* aperti a nome del dipendente stesso come dai successivi articoli 32 e 33. Le somme accantonate in tali conti non possono essere comunque svincolate se non all'atto della cessazione effettiva del servizio e saranno aumentate per il solo effetto della maturazione degli interessi.

Note di qualifica.

Art. 28. — Il vice-direttore e i capi servizio, nel mese di dicembre di ogni anno, compilano per ciascun impiegato da essi dipendente le note di qualifica esprimenti il giudizio sulla cultura, capacità, operosità, diligenza e disciplina.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, normale, sufficiente e insufficiente.

Del giudizio complessivo è data comunicazione agli impiegati, i quali hanno facoltà di reclamare entro quindici giorni al direttore generale. In ordine alle decisioni al riguardo adottate i dipendenti delle categorie di concetto, sempre nel termine di quindici giorni, potranno avanzare reclamo al presidente che decide in modo definitivo.

Le note di qualifica per il vice-direttore e i capi servizio sono compilate dal direttore generale. Contro le stesse è ammessa, nei quindici giorni dalla loro notifica, la facoltà di reclamare al presidente che decide in modo definitivo.

Retribuzioni.

Art. 29. — La retribuzione del personale col quale l'Istituto non abbia stipulato uno speciale contratto d'impiego è costituita da:

stipendio;
indennità di servizio;
gratificazione;
aggiunta di famiglia.

La retribuzione di ogni dipendente, la sua ripartizione tra stipendio, indennità di servizio e gratificazione, e la misura degli aumenti periodici di stipendio, sono stabilite dall'annessa pianta organica. Le cifre relative si intendono soggette esclusivamente all'imposta di R. M., a quella complementare e alla ritenuta per il trattamento di previdenza. La gratificazione può essere ridotta od anche non concessa nel caso in cui il dipendente nelle note informative dell'anno antecedente abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

L'aggiunta di famiglia è assegnata al personale dei gradi inferiori a quello di capo ufficio di 2ª classe od equiparato, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali, e sarà soggetta alle variazioni che venissero eventualmente stabilite per questi ultimi.

Il direttore generale ha facoltà di presentare al Comitato tecnico proposte motivate di anticipazione, per merito speciale, nell'applicazione degli aumenti periodici di stipendio e di conferimento di premi annuali di operosità e di rendimento. Il premio sarà fissato individualmente a seconda del merito anche a titolo di ricompensa globale di eventuali prestazioni straordinarie di cui all'art. 14 che non siano state specificatamente retribuite.

Le proposte di anticipazione degli aumenti delle retribuzioni non possono, in ciascun anno, superare il 10 per cento dei posti dei singoli gradi. Qualora il decimo risulti inferiore all'unità la proposta potrà essere fatta per un funzionario.

Art. 30. — Per il personale con il quale l'Istituto abbia stipulato uno speciale contratto di impiego o di consulenza, le retribuzioni relative saranno stabilite nei contratti medesimi.

Art. 31. — I criteri per le promozioni del personale sono così stabiliti:

a) per il personale di concetto:

da vice-segretario aggiunto a vice-segretario: per anzianità;

da vice-segretario a segretario e da segretario a 1° segretario: per due terzi dei posti per anzianità congiunta al merito e un terzo per merito speciale;

da 1° segretario a capo ufficio di 2ª, da capo ufficio di 2ª a capo ufficio di 1ª e da capo ufficio di 1ª a capo servizio: per merito speciale.

Gli stessi criteri valgono per le qualifiche corrispondenti della categoria;

b) per il personale d'ordine:

da dattilografo a stenodattilografo, ad archivista ed applicato di 2ª e da archivista ed applicato di 2ª ad archivista e applicato: due terzi per anzianità congiunta al merito e un terzo per merito speciale;

da archivista ed applicato ad archivista capo e 1° applicato: per merito speciale;

c) per il personale di servizio:

alle nomine di capo commesso, di commesso e capo usciere si procede esclusivamente per merito speciale;

per tutte le altre categorie le promozioni avverranno per anzianità congiunta al merito.

Nel caso che il numero dei posti disponibili lasci un residuo non frazionabile agli effetti dell'assegnazione di cui sopra, tale residuo potrà, per deliberazione del Comitato tecnico, aumentare i posti disponibili da coprirsi per merito speciale.

Per l'assegnazione della promozione per merito speciale occorre aver riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo » e nel triennio precedente una qualifica non inferiore a « distinto ».

Per la promozione sulla base dall'anzianità congiunta al merito occorre una qualifica di « ottimo » nell'ultimo anno e una qualifica non inferiore al « distinto » nell'ultimo biennio.

Nel caso di promozione sarà assegnato al dipendente nel nuovo grado a cui è promosso il trattamento immediatamente superiore a quello goduto al momento della promozione.

Trattamento di quiescenza.

Art. 32. — Al nome di ogni dipendente delle categorie di concetto, d'ordine e di servizio (esclusi i giornalieri), per il quale non sia stipulato un contratto speciale, dal momento che abbia superato il periodo di prova saranno aperti due conti individuali vincolati, detti « Conto *A* » e « Conto *B* », alimentati: il primo con un'aliquota pari al 12 per cento della retribuzione mensile (stipendio), versata dall'Istituto ed il secondo con un'aliquota pari al 6 per cento della stessa retribuzione, versata mediante trattenuta, dal titolare dei conti.

Le somme versate sui detti conti saranno produttive di interessi ad un saggio da stabilirsi anno per anno con deliberazione del Comitato tecnico in rapporto all'impiego dei fondi. Gli interessi maturati saranno capitalizzati al 30 giugno di ogni anno.

Il dipendente che cessasse dal prestare servizio per licenziamento non in tronco, riscuoterà l'importo di ambedue i conti in

qualunque tempo il licenziamento dovesse avvenire. Qualora invece egli lasciasse il servizio volontariamente, non potrà riscuotere che l'ammontare del conto *B*. L'importo dei due conti costituisce il trattamento di quiescenza, che terrà luogo ad ogni effetto della indennità di preavviso e di quella di licenziamento previste dalla legge sul contratto d'impiego privato.

L'importo dei conti sarà riscosso dai successori legittimi o testamentari in caso di morte del dipendente durante la sua permanenza in servizio. Soltanto a vantaggio degli ascendenti o dei discendenti a carico del coniuge superstite, qualora il dipendente al momento della morte avesse compiuto 25 anni di età e fosse al servizio dell'Istituto da almeno 3 anni e non più di 10, sarà versato il completamento necessario per raggiungere l'ammontare di una intera annualità della retribuzione mensile percepita al momento della cessazione dal servizio. Se la morte avvenga dopo che il dipendente abbia superato i 10 anni di anzianità, l'integrazione di cui sopra sarà fatta per raggiungere l'ammontare di due intere annualità.

Le somme iscritte sui conti *A* per qualsiasi ragione non versate ai titolari all'atto della loro cessazione dal servizio, salvo il caso di risarcimento di danni arrecati all'Istituto, costituiscono il primo fondo per la corresponsione delle somme d'integrazione di cui sopra. La parte mancante sarà a carico dell'Istituto.

Art. 33. — Le somme da versare nei conti individuali *A* e *B*, potranno su richiesta del dipendente essere destinate al pagamento del premio di un contratto di assicurazione vita da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La somma assicurata con tale contratto resterà vincolata a favore dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, per tutto il periodo di tempo durante il quale il dipendente presterà servizio presso il medesimo.

In caso di cessazione di servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, sarà provveduto allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato al dipendente. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza verrà riscattata a favore dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e l'ammontare relativo devoluto ai fini di cui all'ultimo comma del precedente art. 32.

In caso di cessazione di servizio del dipendente a seguito di licenziamento non in tronco, la polizza verrà liberata dal vincolo per il suo intero ammontare.

Restano ferme in caso di morte le erogazioni a carico dell'Istituto per l'eventuale integrazione di una o di due annualità di retribuzione, da calcolarsi tenendo conto delle somme liquidate dall'Istituto assicuratore. Nel caso però che il dipendente assicurato muoia prima del compimento del terzo anno di servizio e del 25° anno di età, l'Istituto è tenuto a corrispondere agli eredi il solo credito risultante dal conto *A*.

Art. 34. — Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato e collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 10 delle Norme statutarie, si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Per detto personale l'Istituto tratterrà sulla retribuzione le quote da versare in conto entrate del Tesoro per la pensione.

A nome del personale stesso saranno inoltre aperti i conti *A* e *B* di cui al precedente art. 32 i quali saranno alimentati: il primo con una quota pari al 12 per cento versata dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sulla differenza fra lo stipendio corrisposto dall'Istituto e quello che gli impiegati percepirebbero dalla Amministrazione da cui provengono e l'altro con una quota pari al 6 per cento della stessa differenza versata mediante trattenuta dal titolare dei conti.

La riscossione dell'importo dei detti conti è soggetta alle norme di cui ai precedenti articoli 32 e 33.

Art. 35. — La destinazione delle somme accantonate nei conti individuali *A* e *B* al pagamento del premio di un contratto collettivo di assicurazione da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà avere effetto retroattivo.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36. — All'inquadramento del personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, si procederà secondo le annesse tabelle organiche sulla base della posizione ricoperta dal personale medesimo.

Le eventuali differenze in più fra il trattamento goduto da ogni singolo dipendente all'atto dell'inquadramento e quello conferitogli con l'inquadramento stesso daranno luogo all'applicazione di un corrispondente trattamento « ad personam ».

Il trattamento « ad personam » sarà assorbito per effetto di qualsiasi aumento che si verifichi nella retribuzione.

In luogo del trattamento « ad personam » previsto al secondo comma del presente articolo, potrà farsi luogo al pagamento di un'indennità una volta tanto, liquidata a norma di legge sulla differenza di stipendio. Il dipendente che non accetti questo trattamento cesserà dall'impiego con diritto ad indennità.

I dipendenti, attualmente in servizio, che, a seguito di disposizioni legalmente emanate, passino a prestar servizio presso un'altra pubblica Amministrazione avranno diritto alla liquidazione dell'indennità di licenziamento, ricominciando a maturare presso l'Amministrazione che li assume una nuova anzianità di servizio.

Art. 37. — In occasione dell'inquadramento di cui al precedente articolo potrà prescindersi dal possesso del prescritto titolo di studio e potrà farsi uso senza limitazione del criterio di promozione per merito speciale.

Parimenti, e soltanto per il personale in servizio alla data di applicazione del presente regolamento, potrà prescindersi dal possesso del prescritto titolo di studio in occasione delle future promozioni di appartenenti al personale stesso.

Art. 38. — Sono fatti salvi i diritti acquisiti a favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi alla liquidazione delle indennità di licenziamento, nonchè al cumulo del trattamento di quiescenza con la indennità predetta.

In rapporto a tali diritti, la liquidazione di quanto a detto personale dovuto in seguito a licenziamento o a dimissioni volontarie verrà effettuata in base alle norme che regolano il rispettivo rapporto di impiego.

Art. 39. — Valgono, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Tabella degli stipendi, indennità e gratificazioni al personale di concetto.

QUALIFICA	Numero dei posti	QUALIFICA	Numero dei posti	QUALIFICA	Numero dei posti	TRATTAMENTO ECONOMICO					Anni richiesti per gli aumenti periodici
							iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	
Direttore generale . .	1	—	—	—	—	Secondo le condizioni stabilite nel contratto di assunzione					
Vice-direttore generale	1	—	—	—	—						
Capo servizio	3	—	—	—	—	Totale	40.320	43.200	46.080		3
						Stipendio	30.720	33.600	36.480		
						Indennità	5.760	5.760	5.760		
						Gratificazione	3.840	3.840	3.840		
Capo ufficio di 1ª . .	12	Capo ufficio tecnico agrario	1	Ragioniere capo . .	1	Totale	31.680	34.560	37.440		3
		Direttore ufficio controllo riso	1			Stipendio	23.040	25.920	28.800		
						Indennità	5.760	5.760	5.760		
		Ispettore superiore .	1			Gratificazione	2.880	2.880	2.880		
Capo ufficio di 2ª. .	12	Ispettore campionamento riso	1	Ispettore di ragioneria	1	Totale	25.920	27.840	29.760		3
		Ispettore capo . . .	1			Stipendio	20.160	22.080	24.000		
						Indennità	3.168	3.168	3.168		
						Gratificazione	2.592	2.592	2.592		
1° Segretario.	24	Analizzatore riso. .	2	Economo-cassiere. .	1	Totale	18.816	20.352	21.888	23.424	3
		Ispettore	13	1° Ragioniere . . .		Stipendio	13.632	15.168	16.704	18.240	
						Indennità	2.880	2.880	2.880	2.880	
						Gratificazione	2.304	2.304	2.304	2.304	
Segretario	24	Ispettore aggiunto .	16	Ragioniere		Totale	14.400	15.552	16.704	17.856	2
						Stipendio	10.752	11.328	11.904	12.672	
					5	Indennità	1.920	2.304	2.880	2.880	
						Gratificazione	1.728	1.920	1.920	2.304	
Vice-segretario . . .	24	Vice-ispettore. . . .	52	Vice-ragioniere . . .		Totale	12.000	12.720	13.440		2
						Stipendio	9.312	9.840	10.368		
						Indennità	1.536	1.728	1.920		
						Gratificazione	1.152	1.152	1.152		
Vice-segretario aggiunto	12	Vice-ispettore aggiunto	12	Vice-Ragioniere aggiunto		Totale	periodo di prova: 864	11.328			Non appena trascorso il periodo di prova
						Stipendio		8.640			
						Indennità		1.536			
						Gratificazione		1.152			

Stipendi e indennità per il personale d'ordine.

QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio e indennità: iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Archiv. capo e 1° applicato :	10						
Totale		11.520	12.480	13.440			3
Stipendio		10.080	11.040	12.040			
Indennità		1.440	1.440	1.440			
Archivista e applicato :	20						
Totale		8.640	9.216	9.792	10.368		2-3-3
Stipendio		7.488	8.064	8.640	9.216		
Indennità		1.152	1.152	1.152	1.152		
Archivista e applic. di 2ª (1).	25						
Totale		6.240	6.720	7.200	7.680	8.160	2-2-3-3
Stipendio		5.376	5.856	6.336	6.816	7.104	
Indennità		864	864	864	864	1.056	
Stenodattilografo (1):	30						
Totale		5.760	6.240	6.720	7.200	7.680	2-2-3-3
Stipendio		4.896	5.376	5.856	6.336	6.816	
Indennità		864	864	864	864	864	
Dattilografo (1):	50						
Totale		4.800	5.280	5.760	6.240	6.720	2-2-3-3
Stipendio		3.936	4.416	4.896	5.376	5.856	
Indennità		864	864	864	864	864	

Per tutte le qualifiche la tredicesima mensilità a titolo di gratificazione.

(1) Per ciascuna lingua estera conosciuta dal dipendente in modo da tradurre in italiano con esattezza e senza l'aiuto del dizionario, potrà essere conferito un assegno nella misura massima di L. 1200 annue per ogni lingua conosciuta sino ad un massimo globale di L. 3000.

Per i dipendenti muniti di laurea addetti alla biblioteca e per quelli muniti di diploma professionale addetti ai lavori di ragioneria e di statistica, potrà, del pari, essere conferito un assegno nella misura massima, rispettivamente, di L. 3600 e di L. 2400 annue.

Le indennità di cui sopra si considerano, ad ogni effetto, parte integrante dello stipendio.

Stipendi e indennità per il personale di servizio

QUALIFICA	Numero dei posti	Stipendio e indennità: iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Capo commesso :	1						
Totale (1)		12.672					
Stipendio		11.520					
Indennità		1.152					
Commesso :	2						
Totale.		9.360	9.840	10.560	11.280	11.760	2
Stipendio		8.400	8.880	9.600	10.320	10.800	
Indennità		960	960	960	960	960	
Capo usciere :	3						
Totale.		7.200	7.680	8.160	8.640	9.120	3
Stipendio		6.384	6.864	7.344	7.824	8.304	
Indennità		816	816	816	816	816	
Usciere :	10						
Totale.		5.376	5.760	6.144	6.528	6.912	2-2-3-3
Stipendio		4.704	5.088	5.472	5.856	6.240	
Indennità		672	672	672	672	672	
Fattorino (2) *:*	8						
Totale (3)		3.936	4.224	4.608	4.896	5.184	2
Stipendio		3.453	3.744	4.128	4.416	4.704	
Indennità		480	480	480	480	480	
Uomo di fatica (3).	8	Retribuzione oraria sulla base della misura dei salari in vigore					

Per tutte le qualifiche, una tredicesima mensilità a titolo di gratificazione.

(1) Oltre l'alloggio presso la sede dell'Istituto.

(2) I fattorini adebiti quali ciclisti beneficiano di uno scatto periodico nel godimento dello stipendio, contro l'obbligo di essere muniti di bicicletta e di provvedere alla sua manutenzione.

(3) I fattorini e gli uomini di fatica adibiti quali autisti, beneficiano, rispettivamente, di un supplemento di lire 300 mensili o di lire 10 giornaliere, comprensivo di ogni retribuzione per lavoro straordinario.

Il personale di questa categoria ha obbligo di uniforme. Vestito, cappotto, mantello e/o impermeabile sono forniti a spese dell'Amministrazione.

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto a suo favore dal dott. Fornero Luigi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il testamento olografo in data 3 giugno 1935-XIII pubblicato con rogito del dott. Giuseppe Darioli, notaio residente in Domodossola, testamento col quale il dott. cav. Fornero Luigi fu Giuseppe deceduto in Domodossola il 31 maggio 1936-XIV, ha disposto un legato di L. 10.000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Veduta la deliberazione n. 40 in data 5 agosto 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore dal dott. Fornero Luigi fu Giuseppe deceduto in Domodossola il 31 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale « S. Maria » di Castel di Godego (Treviso).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5873, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che la Cassa rurale professionale « S. Maria » di Castel di Godego (Treviso), in liquidazione, sebbene ripetutamente avvertita dall'Istituto di emissione che, in caso d'inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità previste dalle disposizioni in vigore, non ha prodotto la prescritta documentazione annuale relativa all'esercizio 1935;
Considerato che reiteratamente diffidata anche per il tramite di S. E. il Prefetto di Treviso, ad ottemperare a tale obbligo di legge, la detta Azienda non ha neanche dato riscontro a tali richiami;
Considerato che il Comitato dai Ministri di cui all'art 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV, vista la persistente inadempienza della ripetuta Azienda agli obblighi di legge ha deciso di applicarle una penalità di L. 300 con l'obbligo di rivalsa verso il liquidatore;
Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa rurale professionale « S. Maria » di Castel di Godego (Treviso) in liquidazione, è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 300, (lire trecento) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto Regio decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Treviso provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4090)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 16 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori premilitari e postmilitari.

(4106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica del presidente e dei membri della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo e sostituzione del segretario della Commissione stessa.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 12 settembre 1936-XIV, è stata confermata in carica per un anno, a decorrere dal 25 agosto 1936-XIV, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffussioni per la città di Palermo, composta dei signori:

Cav. uff. Raffaele Cacace, direttore provinciale postale telegrafico di 2ª classe, presidente;
Prof. Antonio Savasta, membro;
Prof. Antonio Lo Cicero, insegnante nei Regi istituti industriale e nautico di Palermo, membro.

Il cav. Santo Carollo, capo ufficio postale telegrafico di 2ª classe, è nominato segretario in sostituzione del sig. Mario Librando, vice ispettore postale telegrafico.

(4096)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Cooperativa di consumo di Clusone », con sede in Clusone, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4091)

Denuncia di scomparsa di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, si comunica che la Ditta De Cicco Giovanni di Napoli, ha denunziato la scomparsa dei propri marchi di identificazione per metalli preziosi contrassegnati col n. 24.

I marchi medesimi non saranno sostituiti, avendo la Ditta anzidetta cessata la fabbricazione.

(4094)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

36° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 16 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1779. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda dello Stabilimento Lavorazione Latta Federico Dassori, con sede in Valleggia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento per la lavorazione della latta, non è accolta.

1780. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della Ditta Giuseppe & Pietro Moro, con sede in Valmadrera, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di catene di ferro, non è accolta.

1781. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 31 marzo 1936-XIV, è revocato, e la ditta « La Piombifera » di Cerutti Clemente, con sede in Alessandria, è autorizzata ad installare, in Alessandria, un piccolo laboratorio per la fabbricazione di tubi di piombo, piombini e pallini da caccia.

INDUSTRIA CHIMICA.

1782. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Ing. Aurelio Mosso, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in provincia di Torino, un impianto per la fabbricazione del nero-fumo.

1783. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale i signori ing. Fabrini Eugenio e perito chimico Dubbini Amleto, in qualità di promotori di una costituenda Società « La Tessilchimi-

ca », con sede in Bergamo, sono autorizzati ad allestire, in Bergamo, un impianto per la produzione di imbibenti, emulsionanti, impermeabilizzanti, egualizzanti, oli per filatura, bozzime ed appretti e ausiliari per la lavorazione delle industrie tessili.

1784. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda dell'Ing. Pollone Luigi, domiciliato in Bagni di Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in comune di Montefiorino (Modena) un impianto per la produzione di estratti tannici dal castagno, non è accolta.

1785. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Ing. Mario Federzoni, con sede in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia), è autorizzata ad installare presso il proprio oleificio di Casalgrande un nuovo torchio per la spremitura di semi oleosi nazionali (vinaccioli, granone, semi di pomodoro).

1786. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Ing. Giuseppe e Alessandro Punzi, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Catania, un impianto per la spremitura dei semi di ricino e dei vinaccioli.

1787. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale lo Stabilimento Industriale Salvetti & C., con sede in Pirano (Pola), è autorizzato ad allestire in Pirano un impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

1788. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Saponificio Rag. Ferdinando Landolfi, con sede in Bari, è autorizzata ad allestire presso il proprio saponificio di Bari un impianto per la concentrazione delle acque glicerinose.

1789. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Acetati e Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Novara un impianto per la produzione dell'acetone-cianidrina.

1790. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale il signor Giovanni Battista Conti, con sede in Milano, è autorizzato ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione di uno speciale fertilizzante organico denominato « azoderma ».

1791. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Siro Bevilacqua, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un laboratorio per la fabbricazione di ori liquidi e lustri metallici per ceramica.

1792. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Italiana del Bromo, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in comune di Assemini (Cagliari), un impianto per l'estrazione del bromo dalle acque madri della salina di Santa Gilla.

1793. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale i signori dott. Severino Garino, Filippone Giovanni, dott. Giuseppe Conti, con sede in Vercelli, sono autorizzati ad allestire, in Vercelli, un impianto per la produzione di una speciale fecola di riso denominata « fecoloide », destrine, foraggi melassati.

1794. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Italiana « Gamma », con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in provincia di Genova un impianto per l'estrazione dello stagno dai cascami d'ogni genere, dalle leghe e placcature stannifere.

1795. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Vetrocoke Società Riunite Italiana Vetri & Cristalli, e Italiana Coke, con sede in Venezia, è autorizzata ad installare, in Porto Marghera, una distilleria di catrame ed un impianto per la fabbricazione di coke di pece.

1796. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima « Roneg », con sede in Bergamo, è autorizzata a:

1) aumentare i propri impianti e le proprie attrezzature onde conseguire il miglioramento del titolo dello stagno già prodotto, ad almeno 99,8 per cento, con utilizzazione contemporanea dei sottoprodotti;

2) incrementare temporaneamente le normali installazioni, per poter fronteggiare la lavorazione di lotti occasionali di materiali stanniferi di cui si richiedesse l'estrazione dello stagno.

La domanda della Società Anonima « Roneg » non è accolta, per quanto concerne il completamento dell'impianto trattamento minerali, già esistente.

INDUSTRIA TESSILE.

1797. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Rhodiaceta Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso la propria fabbrica di rayon all'acetato di Pallanza un reparto per il candeggio dei linters di cotone.

1798. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Colombo Remo, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di filati cucirini, sita in Busto Arsizio, non è accolta.

1799. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Marchesini Adolfo, con sede in Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Lucca un laboratorio per la confezione di filati cucirini, non è accolta.

1800. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Torino, n. 6 dipanatrici da 100 fusi ciascuna.

1801. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Cotonificio di Roè, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Roè Volciano, nuovo macchinario per la ritorcitura dei filati, non è accolta.

1802. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Cotonificio Veneziano, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la filatura del cotone di Pordenone (Borgo Meduna) mediante l'installazione di n. 488 telai da trasferirsi dagli stabilimenti di Roral, Fiume Veneto e Pordenone, di proprietà della Società stessa, di n. 100 telai provenienti dallo stabilimento di Biassono della Società Anonima Galeazzo Viganò in liquidazione, di n. 40 telai provenienti dalla cessata ditta Fabbrica Italiana Telerie di Varese. In conseguenza di quanto è detto, nello stabilimento di Pordenone dovranno risultare installati, complessivamente n. 628 telai.

1803. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Sanfelici Giuseppe promotore della Società Anonima Calzificio Sabauda, con sede in Sacconago, di Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di calze finissime da donna, non è accolta.

1804. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Cervini Alfredo, con sede in Jerago con Orago (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio laboratorio di Orago, un telaio Cotton, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1805. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta A. Viola, con sede in Pisa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre nella propria officina motovetturette e motofurgoncini, non è accolta.

1806. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Giuseppe Strukelj, con sede in Gorizia, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica ed adibirla alla lavorazione di parti per mezzi meccanici di trasporto.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1807. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Vetreria Italiana - Balzaretti Modigliani, con sede in Livorno, è autorizzata ad installare un nuovo impianto in Livorno — Zona Porto Industriale — atto alla fabbricazione di una speciale fibra di vetro (lana di vetro).

1808. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Industrie Chimico-Farmaceutiche Italiane « I.C.F.I. », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nel proprio laboratorio per la produzione di specialità farmaceutiche, n. 6 becchi a fiamma ossidrica e ad usufruire gli altri 4 già esistenti, per la fabbricazione di fiale per uso medicinale, non è accolta.

INDUSTRIA DEL MATERIALE ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1809. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Vuototecnica di Rondelli Giuseppe, con sede in Mandello Lario, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di tubi e valvole per apparecchi a raggi X ed altre applicazioni, non è accolta.

1810. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Italiana Philips, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Alpignano una trafileria di tungsteno, molibdeno e reddite per filamenti di lampadine elettriche.

INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CEMENTO.

1811. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Grillo Enrico, con sede in Mele (Genova), è autorizzata ad impiantare in Genova-Voltri, una cartiera, in sostituzione di quella che essa ha in esercizio in Mele.

1812. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Industrie Venete della Carta e del Cartone Silvio Marsoni & C., con sede in Venezia, è autorizzata a procedere alla parziale trasformazione degli impianti del proprio stabilimento di Longarone (Belluno), per la produzione di cartoni cuoio e cartoni bianchi vegetali.

1813. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la Società Anonima Cementi Isonzo, con sede in Trieste, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Salona d'Isonzo, un impianto per la macinazione del klinker, in sostituzione del vecchio impianto deteriorato.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1814. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della « S.A.P.A. » Società Anonima Prodotti Alimentari - G. Arrigoni & C., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di ghiaccio, sita in Cesena (Forlì), non è accolta.

1815. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Camillo Garaffoni, con sede in Cesena (Forlì), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto frigorifero, sito nella suddetta località, non è accolta.

1816. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Fratelli Rovina, con sede in Ranziano (Gorizia), è autorizzata a riorganizzare, mediante l'installazione di nuovo macchinario la propria fabbrica di ghiaccio, sita nella suddetta località.

1817. — Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, col quale la ditta Meloni Battista, con sede in Guspini (Cagliari), è autorizzata ad impiantare, nella suddetta località, una piccola fabbrica di ghiaccio.

(4052)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1936-XIV - N. 203.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Olanda (Fiorino)	10,142
Inghilterra (Sterlina)	92,93	Polonia (Zloty)	300 —
Francia (Franco)	88,50	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	436,75	Svezia (Corona)	4,8193
Argentina (Peso carta)	5,298	Turchia (Lira turca)	15,10
Austria (Shilling)	3,5555	Ungheria (Pengo)	5,626445
Belgio (Belga)	3,20	Rendita 3,50 % (1906)	72,375
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Canadà (Dollaro)	—	Id. 3 % lordo	52,075
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,05
Danimarca (Corona)	—	Rendita 5 % (1935)	91,025
Estonia (Corona) indic.	5,092	Obbl. Venezie 3,50 %	87,20
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,225
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,55
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,55
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1936-XIV - N. 204.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Olanda (Fiorino)	10,142
Inghilterra (Sterlina)	92,82	Polonia (Zloty)	360 —
Francia (Franco)	88 45	Spagna (Peseta)	
Svizzera (Franco)	436,75	Svezia (Corona)	4,8193
Argentina (Peso carta)	5,285	Turchia (Lira turca)	15,10
Austria (Shilling)	3,5555	Ungheria (Pengo)	5,626445
Belgio (Belga)	3,1975	Rendita 3,50 % (1906)	72,40
Bulgaria (Leva)	23,40	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Canadà (Dollaro)	—	Id. 3 % lordo	52,075
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,025
Danimarca (Corona)	—	Rendita 5 % 1935	90,875
Estonia (Corona) indicativo	—	Obbl. Venezie 3,50 %	87,40
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,20
Grecia (Dracma)	—	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,875
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,45
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,725

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

(*Omissis*).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso a 21 posti di levatrice vacanti in provincia di Frosinone al 30 aprile 1935:

1. Baldino Restituta, titoli 6,25, orale 45, totale 51,25.
2. Roazzi Antonia, titoli 3,75, orale 45, totale 48,75.
3. Incerti Maria, titoli 2,81, orale 42,50, totale 45,31.
4. Bolognesi Carmen, titoli 1,87, orale 42,50, totale 44,37.
5. Mazzoni Celestina, titoli 8,75, orale 35, totale 43,75.
6. Belli Angela, titoli 5,62, orale 38, totale 43,62.
7. Guizzardi Virginia, titoli 0,93, orale 42,50, totale 43,43.
8. Chiarelli Maria, titoli 5,62, orale 37,50, totale 43,12.
9. Mancino Concetta, titoli 6,25, orale 35, totale 41,25.
10. Maggio Annina, titoli 0,62, orale 40,10, totale 40,72.
11. Maiuri Maria, titoli 5,62, orale 35, totale 40,62.
12. Venturini Amelia, titoli 4,37, orale 35, totale 39,37.
13. Cassone Maria, titoli 4,06, orale 35, totale 39,06.
14. Concilio Maria Anna, titoli 3,75, orale 35, totale 38,75.
15. Arduini Alessandrina, titoli 0,93, orale 37,50, totale 38,43.
16. Giacchetti Sestilia, titoli 2,50, orale 35,50, totale 38.
17. Gazzaneo Luigia, orale 37,50, totale 37,50.
18. Coppola Teresa, titoli 1,25, orale 35,10, totale 36,35.
19. Tartaglino Luigia, titoli 1,25, orale 35, totale 36,25.
20. Fiore Leonina, titoli 0,93, orale 35,25, totale 36,18.
21. Cellini Sofia, titoli 0,93, orale 35, totale 35,93.
22. Caira Anna Maria, titoli 0,62, orale 35, totale 35,62.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il presente provvedimento decorre dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CONTEGIACOMO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

(*Omissis*).

Decreta:

Le seguenti levatrici dichiarate vincitrici del concorso a ventuno posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia sono destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Baldino Restituta - Cassino.
2. Roazzi Antonia - Anagni.
3. Incerti Maria - Pignataro Interamna.
4. Bolognesi Carmen - Ferentino.
5. Mazzoni Celestina - Isola Liri.
6. Guizzardi Virginia - Vicalvi.
7. Chiarelli Maria - Cervaro.
8. Maggio Annina - Arnara.
9. Majuri Maria - Arce.
10. Venturini Amelia - Vallerotonda.
11. Cassone Maria - Ausonia.
12. Arduini Alessandrina - Roccadarce.
13. Giacchetti Sestilia - Trevi nel Lazio.
14. Gazzaneo Luigia - Campoli Appennino.
15. Coppola Teresa - Casalattico.
16. Tartaglino Luigia - Filettino.
17. Fiore Leonina - Colfelice.
18. Cellini Sofia - Villa S. Lucia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: AMENDOLA.

(4063)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 portanti l'approvazione della graduatoria a n. 17 posti di medico condotto, nei comuni di Bologna, S. Giorgio di Piano, Zola Predosa, Minerbio, Granarolo, Pieve di Cento, Baricella, Medicina, Bentivoglio, Monzuno, Imola, Lizzano in Belvedere, Camugnano, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Vista la nota 24 agosto 1936-XIV, n. 2629, con la quale il Commissario prefettizio di Medicina comunica la rinuncia da parte del dott. Pietro Benini al posto di medico condotto della condotta di Portonovo, cui era stato nominato con deliberazione 30 giugno 1936, vistata per l'esecutività, il 10 luglio 1936, n. 22995;

Constatata la vacanza del posto;

Considerato che a norma dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari il dott. Giancarlo Tarozzi, designato e nominato per la sede di Camugnano ha fatto conoscere in data 17 settembre 1936 di accettare la nuova nomina nella condotta di Portonovo di Medicina, resasi vacante come sopra indicato;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Tarozzi è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto in comune di Medicina (condotta di Portonovo).

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Prefetto*: GUERRA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 20800 san. in data 15 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 17 posti di medico condotto nei comuni di Bologna - Baricella - Bentivoglio - Camugnano - Granarolo Emilia - Imola - Lizzano in Belvedere - Minerbio - Pieve di Cento - Monzuno (Vado) - Medicina - S. Giorgio di Piano - Zola Predosa - di questa Provincia, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Vista la nota 16 settembre 1936, n. 1671, con la quale il podestà di Minerbio comunica la rinuncia del dott. Pasquale Rebech al posto di medico per la condotta di Ca' de' Fabbri di detto Comune, cui era stato nominato con deliberazione dell'11 luglio 1936, vistata per l'esecutività il 22 luglio 1936-XIV col n. 24611 Sanità;

Considerato che il dott. Luigi Pinelli, designato per la sede di Granarolo, ed interpellato a norma e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, non ha accettata la nomina alla condotta suddetta;

Constatata la vacanza del posto;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ettore Bagnaresi, residente a Copparo, è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto in frazione Ca' de' Fabbri del comune di Minerbio.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: TIENGO.

(4079)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Considerato che la levatrice Persi Iolanda, dichiarata vincitrice, con decreto n. 12714 del 20 giugno 1936, del posto di levatrice condotta del comune di Massa D'Albe, non ha accettato il posto, come risulta dalla lettera 30 luglio 1936 da essa diretta al podestà del predetto Comune;

Ritenuto che a termine dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente la rinunziataria nella graduatoria e che ha chiesto la sede di Massa D'Albe;

Ritenuto che la concorrente che si trova nelle predette condizioni è la levatrice Bastianini Zelinda, la quale, invitata, dichiara di accettare la sede resasi vacante;

Vista la graduatoria approvata con decreto 20 giugno 1936, numero 12714;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La levatrice Bastianini Zelinda è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta nel comune di Massa D'Albe in luogo della levatrice Persi Iolanda, rinunziataria.

Il podestà del comune di Massa d'Albe è incaricato di provvedere alla nomina della vincitrice ai sensi dell'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente sarà pubblicato nei modi di legge.

Aquila, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4098)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i propri decreti n. 9659 del 27 maggio 1936, con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso per n. 19 posti di medico condotto, bandito con avviso 31 maggio 1936, n. 9982; e venivano dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la nota n. 3732 in data 29 settembre 1936 con la quale il podestà di Alessano comunica che il dott. Cucci Orlando, dichiarato vincitore di quella condotta medica, ha rinunciato al posto con lettera in data 5 settembre 1936, allegata in atti;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti e viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Rilevato che il dott. Mansullo Dante, risultato vincitore per la condotta di Castrignano del Capo, aveva nella sua domanda dichiarato di concorrere per il posto di Alessano in ordine di preferenza;

Vista la lettera in data 27 settembre 1936, allegata in atti, con la quale il dott. Mansullo dichiara di optare per la sede di Alessano resasi vacante;

Considerato che si rende così vacante il posto di Castrignano del Capo e rilevato che fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Mansullo Dante il primo che ha indicato nella sua domanda di concorrere per la sede di Castrignano del Capo è il dott. Cosi Giovanni;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

a) Il dott. Mansullo Dante fu Michelangelo è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto di Alessano;

b) Il dott. Cosi Giovanni di Francesco è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto di Castrignano del Capo;

c) Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati e di questa Prefettura.

Lecce, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i propri decreti n. 9659 del 27 maggio 1936, con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso per n. 19 posti di medico condotto bandito con avviso 31 maggio 1935, n. 9982, e venivano dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto che per avere il dott. Nuzzaci Giuseppe optato per la condotta medica di Soleto si è resa vacante quella di Carpignano Salentino (capoluogo);

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti e le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Rilevato che per la sede di Carpignano Salentino avrebbe dovuto essere dichiarato vincitore il dott. Miglietta Rosario, il quale interpellato ha dichiarato di optare per la sede di Palmariggi per la quale era stato già dichiarato vincitore;

Rilevato che nella graduatoria il dott. Penza Francesco di Donato segue immediatamente il dott. Miglietta nella designazione della condotta di Carpignano Salentino;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Penza Francesco di Donato è dichiarato vincitore del concorso per medico condotto di Carpignano Salentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di Carpignano Salentino e di questa Prefettura.

Lecce, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4099)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.